



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Giovanni Papa

***Pueri alimentarii* e soluzioni normative
(secc. II – IV d.C.)**

Numero XII Anno 2019
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Napoli L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciungoglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Comitato dei Referees

F. Amarelli, A. Calore, R. Cardilli, D. Centola, A. Cernigliaro, G. Coppola, T. Dalla Massara, L. De Giovanni, I. Del Bagno, I. Fargnoli, V. Ivone, L. Labruna, P. Lambrini, A. Lovato, L. Maganzani, F. Mancuso, G. Matino, F. Mercogliano, A. Palma, F. Procchi, S. Puliatti, F. Reduzzi Merola, M. Robles, M. Squillante, A. Torrent, G.P. Trifone, A. Tucci, P. Ziliotto.

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro

Via R. Morghen, 181

80129 Napoli, Italia

Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Isr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attesa considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

***PUERI ALIMENTARI* E SOLUZIONI NORMATIVE (SECC. II – IV D.C.)**

1. Poco meno di cinque lustri or sono ebbi modo di prendere parte, con un contributo sollecitato dal professor Antonio Guarino¹, al vivace dibattito che, a partire dal celebre saggio di Gino Segrè², ha visto e vede tuttora impegnati gli studiosi di differenti (ma comunque tra loro connesse) discipline su una tematica, quella degli *alimenta* pubblici di età imperiale, assai interessante e che continua a rappresentare da oltre due secoli e mezzo uno stimolo poderoso per esplorazioni dal respiro sempre più ampio.

¹ Tra la fine del 1992 e l'inizio dell'anno successivo il Professore, allora direttore di *Labeo*, mi chiese di recensire il volume edito nel 1991 da Nicola Criniti su *La «tabula alimentaria» di Veleia*. Per vero, la mia formazione scientifica mi indusse ad approfondire soprattutto gli aspetti storico-giuridici del documento epigrafico, con l'ovvia conseguenza che in tal modo secondai soltanto parzialmente la richiesta del Maestro. In definitiva, più che una recensione affidai alla Sua preziosa lettura un lavoro che, prendendo l'avvio appunto dall'iscrizione bronzea del II secolo d.C., veniva ad allargare la sfera di indagine a talune problematiche di *'ius Romanorum'* concernenti il programma assistenziale predisposto da Traiano in favore dell'infanzia più indigente di alcune zone della penisola italiana; lavoro che poi apparve nel 1994 all'interno dei *Punti di vista* del primo fascicolo del quarantesimo volume di *Labeo* con il titolo *Note sulla «Tabula alimentaria» di Veleia*, 59 ss.

² G. SEGRÈ, *Sulle istituzioni alimentari imperiali. Nota ad una monografia del Brinz*, in *BIDR*, 2, 1889, 78 ss., ora in *Scritti giuridici*, II, Cortona, 1938, 38 ss.

Ebbene, a distanza oramai – dicevo – di più di venti anni, una recente e felice *occasione*³ mi ha consentito di ritornare sull’argomento con una rinnovata attenzione, tesa a offrire, anche alla luce delle indagini svolte lungo un arco di svariati decenni, nuovi spunti di riflessione su alcune delle questioni che in qualche maniera restano ancora aperte costituendo un fertile *humus* per ulteriori letture.

Ritenuto a giusta ragione uno dei ‘capisaldi’ della politica dell’*optimus princeps*, per le sue poliedriche sfaccettature il programma assistenziale di cui è conservata memoria nelle iscrizioni bronzee rinvenute in prossimità di Veleia e di Benevento⁴

³ Mi riferisco al Convegno tenutosi a Roma nei Mercati di Traiano il 30 gennaio del 2018 e dedicato a *Traiano, l’Arco di Benevento e la società*, in cui ho avuto il piacere di intervenire con una relazione su *Gli alimenta nella politica traiana*, relazione che costituisce lo schema delle presenti pagine.

⁴ Più precisamente, la prima (la *Tabula Alimentaria* di Veleia) fu ritrovata nel 1747 a Macinesso, frazione del comune di Lugagnano Val d’Arda, in provincia di Piacenza (CIL XI 1147 [= ILS 6675]). Con riguardo a tale documento, è stata qui utilizzata la recente edizione critica e traduzione proposta da N. CRINITI, *La ‘Tabula alimentaria’ di Veleia: edizione critica, versione italiana, fortuna*, in *Ager Veleias*, 11.13, 2016, 11 ss., che ha recepito tutte le osservazioni, integrazioni e correzioni apportate nel corso del tempo alle precedenti *lectiones*. La tavola beneventana fu invece rinvenuta tra la fine del 1831 e l’inizio del 1832 a Macchia, frazione del comune di Circello, in provincia di Benevento (CIL IX 1455 [= ILS 6509]). Nota come *Tabula Ligurum Baebianorum*, in quanto concessa ai discendenti dei Liguri Apuani, deportati in massa nel Sannio dal proconsole Marco Bebio Tamfilo dopo la loro decisiva sconfitta nel 180 a.C., l’iscrizione, mai tradotta nella sua interezza (per la *praescriptio* e solo alcune *obligationes* esemplificative si veda, da ultimo, R. LAURENDI, *‘Institutum’ Traiani. ‘Alimenta Italiae obligatio praediorum sors et usura’. Ricerche sul l’evergetismo municipale e sull’iniziativa imperiale per il sostegno all’infanzia nell’Italia romana*, Romae, 2018, 80 ss., 118 ss., 167 ss.), presenta – a differenza di quella veleiate – grandi lacune, soprattutto nella parte iniziale che lascia molti ‘insoluti’ in relazione, per esempio, alla somma stanziata dal *fiscus Caesaris*, al numero dei fanciulli beneficiati, al preciso ammontare degli interessi corrisposti da ciascun proprietario terriero.

da tempo è oggetto di approfondita considerazione da parte di storici, epigrafisti, archeologi, iconografi, topografi, numismatici, economisti. Accanto a disamine volte a privilegiare la ‘traccia’ eminentemente storica ovvero le peculiarità strutturali e funzionali degli *alimenta* traiane, gli storici del diritto hanno invero riservato ampio spazio anche all’esame dei profili ‘motivazionali’, delle ragioni, cioè, che avrebbero spinto l’imperatore a mettere in atto una serie di ‘azioni’ pubbliche idonee a sostenere i giovani in condizioni esistenziali disagiate che abitavano alcune zone situate per lo più nella parte centro-settentrionale della penisola italica⁵.

Azioni che contribuirono a decretargli fortuna e onori già presso i contemporanei, come del resto testimonia il monumentale arco celebrativo posto a Benevento all’inizio della via Traiana e dedicato al principe in occasione, appunto, dell’apertura di detta via, destinata a congiungere le città di Benevento e Brindisi, quale variante della più antica Appia.

Emblematici in questo senso soprattutto i due pannelli scolpiti sui lati interni del fornice dell’arco, raffiguranti alcune scene dell’attività imperiale: mentre in quello di sinistra, uscendo dalla città, è riprodotto il Nostro fra i littori durante il sacrificio della cerimonia per l’apertura della via Traiana, in quello di destra è illustrata l’elargizione degli *alimenta* agli Italici.

⁵ Oltre quelle previste a vantaggio degli abitanti di Veleia e di Benevento, vanno lette nel solco di una logica assistenzialistica anche le elargizioni poste in essere dall’imperatore in favore dei *municipia* di Ferentino (CIL VI 1492), di Terracina (CIL X 6310) e di *Ameria* (CIL XI 4351), nonché della colonia picena di *Auximum* (CIL IX 5825, CIL IX 5849, CIL IX 5859); a siffatte elargizioni non può non aggiungersi la distribuzione gratuita di frumento pubblico effettuata a sostegno di cinquemila giovani Romani, ricordata da Plinio in *Paneg.* 28.4. Su queste e altre probabili istituzioni alimentari pubbliche create a beneficio delle *civitates* italiche si vedano, in particolare, R. DUNCAN-JONES, *The Economy of the Roman Empire. Quantitative Studies*², Cambridge, 1982, 290, e I. CAO, ‘*Alimenta*’. *Il racconto delle fonti*, Padova, 2010, 191 ss.

Si tratta di un’immagine, quest’ultima, particolarmente suggestiva, che, mediante poche ma intense ‘pennellate’, delinea con efficacia i tratti salienti, le coordinate essenziali del progetto in esame. I pani posti sul tavolo figurante nel centro della scena e i bambini condotti per mano ovvero portati a spalla dai padri (i quali in tal modo evidentemente speravano di ottenere donativi più generosi) costituiscono invero un chiaro e incontestabile richiamo ai destinatari e al fine dell’iniziativa, vale a dire offrire un regolare sostegno ai figli di coloro che, abitando nella penisola e non potendosi permettere con buona probabilità nemmeno i generi alimentari primari (il pane appunto), versavano in uno stato di estrema povertà.

Parimenti eloquenti poi, sempre nel pannello in esame, la raffigurazione dei littori e quella personificata delle città italiche, entrambe evocative – si vedrà meglio più avanti – delle due ‘realtà’ cui, seppure in tempi e in posizione differenti, era demandata la gestione dell’articolata ‘manovra’ finanziario-assistenziale; realtà identificabili – precisamente – nell’autorità imperiale da un lato, e in quella cittadina dall’altro.

In buona sostanza, appare evidente – dicevo già prima – che la rappresentazione porga agli studiosi dell’*evo* antico, ma non escluderei anche a visitatori inconsapevoli, una limpida ed esaustiva sintesi dei segmenti nodali dell’*evergesia* traiana, efficacemente documentata – si accennava allo stesso modo poc’anzi – nella Tavola veleiate e in quella beneventana (destinata alla comunità dei *Ligures Baebiani*).

E proprio da queste ultime infatti è opportuno prendere le mosse per tentare una rimeditazione dell’intera operazione filantropica; una rimeditazione che, facendosi strada nella variegata congerie di postulati teorici e di riscontri testuali, sia appunto idonea a sollecitare un qualche interesse degno di nota, offrendo

una risposta soddisfacente ai molti interrogativi che l’interprete moderno si va ancora ponendo intorno alla nostra istituzione.

Senza indugiare su alcuni tratti paradigmatici delle due iscrizioni bronzee⁶, preme in questo contesto evidenziare che grazie a esse, e soprattutto alla Tavola di Veleia meglio conservata rispetto a quella *Baebiana*, è verosimile ritenere che il principe d’origine provinciale, stanziata una considerevole somma di danaro⁷, dispose che essa fosse destinata, attraverso la mediazione dei *praefecti* e dei *procuratores alimentorum*⁸ (dunque senza alcuna

⁶ Alludo, a titolo meramente esemplificativo, ai profili amministrativi, a quelli economici e sociali, nonché a quelli storici e topografici, considerati anche in rapporto alle altre realtà territoriali insistenti sia nella penisola italiana sia nelle province. Sul punto, per un’ampia e recente rassegna di problemi e letteratura, si rinvia, in ordine alla Tavola di Veleia, al volume, pubblicato a Bologna nel 2014 a cura di P.L. Dall’Aglia, C. Franceschelli, L. Maganzani, degli *Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati*, tenutosi a Veleia-Lugagnano Val d’Arda il 20 e 21 settembre 2013; con riguardo invece alla Tavola beneventana, alla monografia di M.R. TORELLI, *Benevento romana*, Roma, 2002.

⁷ Si tratta, per quanto concerne Veleia, di un importo pari a 1.116.000 sesterzi corrisposto in due distinte oblazioni: una prima concessa fra il 99 e il 102 di 72.000 sesterzi, una seconda accordata fra il 107 e il 114 di 1.044.000; in relazione a Benevento, forse di un’unica *tranche* elargita nel 101 di 1.000.000 sesterzi. Somme provenienti – per unanime ‘verdetto’ della storiografia, nonostante la mancanza di qualsiasi cenno nei nostri documenti imperatori – dalle casse del *fiscus Caesaris*.

⁸ Inizialmente affidato, a proposito di Veleia, a C. *Cornelius Gallicanus* e T. *Pomponius Bassus*, l’ufficio – secondo buona parte della dottrina (cfr., da ultimo, C. CORBO, *Traiano e gli ‘Alimenta’: profili ermeneutici e sviluppi storici*, in *TSDP*, 12, 2019, 20 ss. e ntt. 23 s., ove aggiornati richiami alla bibliografia; l’autrice aveva già aderito a tale ricostruzione in EAD., *Paupertas’. La legislazione tardoantica (IV-V sec. d.C.)*, Napoli, 2006, 52 s., e in EAD., *Potere politico e infanzia disagiata: dalla ‘Tabula Alimentaria’ di Veleia alla legislazione tardo antica*, in *Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati*, cit., 249) – fu successivamente ricoperto dai *curatores viarum* (che dunque affiancavano a tale carica quella di *praefecti*

ingerenza da parte delle autorità municipali), a un determinato numero di proprietari fondiari e di possessori di *agri vectigales* situati per lo più nel territorio di Veleia e in quello di Benevento⁹.

alimentorum) nei distretti in cui essi figuravano, e dai membri invece dell'*ordo* equestre (denominati appunto *procuratores alimentorum*) negli altri distretti.

⁹ Che si trattasse di prestiti fondiari onerosi è un dato incontestabile, stante l'espreso riferimento nella epigrafe veleiate alla corresponsione delle *usurae* da parte dei proprietari terrieri. Ciò che invece solleva qualche dubbio – per l'assoluto silenzio delle nostre fonti – è se detti prestiti furono posti in essere con un *mutuum* seguito da una *stipulatio* riguardante le *usurae*, ovvero – come io credo più probabile – direttamente con un'unica *stipulatio sortis et usurarum*. Poco verosimile mi sembra invece l'ipotesi, di recente formulata da L. MAGANZANI, *L'obligatio praediorum' nella 'Tabula Alimentaria' veleiate: profili tecnico-giuridici*, in *Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati*, cit., 160, ad avviso della quale la 'manovra' veleiate si sarebbe realizzata tramite «una sorta di "deposito" di denaro a interessi»; a sostegno viene addotta la testimonianza di Ulp. *lib. sing. de off. curat. rei publ.* D. 22.1.33, ove – a dire della studiosa – il *collocare*, riportato nel *principium* del frammento, lascerebbe pensare al deposito anziché al mutuo. Per vero, a parte l'esplicita menzione del *credantur* nel paragrafo successivo, mi pare che l'inciso *si bene collocatae sunt pecuniae publicae* alluda in modo generico al fatto che il danaro pubblico sia stato correttamente investito, nella misura in cui sia stato mutuato a chi, diremmo oggi, si dimostra di sicura solvibilità, si palesa come un 'buon pagatore' (anzitutto degli interessi). Del resto, depone in questo senso il tenore dell'intero passo, rivolto a tranquillizzare i debitori pubblici: se pagheranno regolarmente le *usurae* pattuite nulla avranno da temere. Ma anche nell'ipotesi in cui non adempiranno al loro obbligo al giurista sembra opportuno che costoro non siano – per così dire – vessati dall'ente creditore, il quale, nonostante sia necessario *prospicere rei publicae securitati*, deve comunque prestarsi come *non acerbum ... exactorem nec contumeliosum ... sed moderatum et cum efficacia benignum et cum instantia humanum*; ciò perché – conclude il maestro di Tiro – *inter insolentiam incuriosam et diligentiam non ambitiosam multum interest*. Quasi a testimoniare – come messo in luce da R. D'ALESSIO, *Ombre e luci in tema di investimento solidale nel IV sec. d.C.*, in *Nuove opportunità e sfide per le banche di credito cooperativo: la riforma 2016*, Atti del Convegno, Lecce, 16-17 dicembre 2016, a cura di M.C. Cardarelli, Torino, 2017, 75 s. – la tendenziale

Questi ultimi, per poter accedere a una ripartizione siffatta, erano tenuti a dare in garanzia i propri *praedia*, attraverso opportune *professiones*. Nel dettaglio, ognuna di loro racchiudeva, secondo uno schema che sembra ripetersi inalterato in quasi tutte le ‘*obligationes*’ tràdite nei due documenti epigrafici, le generalità del partecipante al programma, il valore globale dei fondi impegnati, l’importo complessivo accordato a titolo di mutuo, gli ‘estremi catastali’ dei singoli appezzamenti e, se del caso, il titolo che ne giustificava la disponibilità. In ordine a ciascun terreno era dunque necessario precisare il nome e la destinazione economica, identificare il territorio di appartenenza, specificare i dati di almeno due confinanti, offrire una stima ai fini dell’ulteriore indicazione della somma in percentuale elargita dal *princeps*¹⁰.

propensione a incentivare prestiti fruttiferi pubblici, allorquando essi «integressero occasioni di investimento con margini tollerabili di rischio».

¹⁰ Mi limito qui a riportare a titolo puramente esemplificativo Tab. Vel. *obligatio* 3, *columna* I, *lineae* 40-51: *T(itus) Naevius Verus per Naevium Nepotem filium professus est praedia / rustica, deducto vectigali, (sestertium) LXXVII (milibus) CXCII: accipere debet (sestertium) VI (milia) CXCVII / n(ummum) et obligare colonias (duas), in Veleiate pag(o) Bagienco, vico Ivane/lio, adf(inibus) C(aio) Naevio (Firmo) et M(arco) Appio et pop(ulo), quas professus est (sestertium) X (milibus); et co/loniam, pago s(upra) s(cripto), vico Nitelio, adf(inibus) Licinio Catone et populo, / qu|a|m professus est (sestertium) IX (milibus); et fundum Ebureliam cum silvis, p(ro) p(arte) / quarta, in Veleiate pag(o) Domitio, adf(inibus) Sulpicia Priscilla |e|t pop(ulo), / quem professus est (sestertium) XII (milibus) DCCCXXIX n(ummum); et fundum Messianum, / pag(o) s(upra) s(cripto), adf(inibus) (P(ublio) Afranio) Apthoro et C(aio) Volunnio et pop(ulo), quem professus est / (sestertium) XI (milibus): in (sestertium) III (milia) n(ummum); item fund(um) Ivanellium, qui est in Veleiate pag(o) / Bagienco, adf(inibus) Naevio Firmo et Appio Vero et Virio Firmo et / pop(ulo), quem professus est (sestertium) LXX <(milibus)>: in (sestertium) III (milia) CLXXXVII [c. 6-] n(ummum); nonché Tab. Baeb. *obligatio* 17, *columna* II, *lineae* 5-7: (sestertium) LXXXIIX: *Crispia Restituta, fund(um) Pomponiani pertica Benevent(ana) pago Aequano in Ligustino, adf(ine) Nasidio Vitale, aest(imati) (sestertium) L (milibus) in (sestertium) III (milibus) DXX*. Con specifico riguardo all’*aestimatio* dei fondi – diversamente da E. LO CASCIO,*

A fronte dell’ottenimento dei capitali imperiali, gli aderenti all’iniziativa erano obbligati al pagamento annuale di *usurae*, le quali furono stabilite nella misura del 5% rispetto all’ammontare ricevuto nel caso veleiate¹¹, e del 2,50% nell’ipotesi beneventana¹².

I ratei d’interesse, a loro volta, non avrebbero – per così dire – fatto ritorno nelle casse del fisco, ma sarebbero confluiti in quelle cittadine, per essere poi devoluti, per il tramite di appositi funzionari locali, i *quaestores alimentorum*¹³, ai *pueri* e *puellae* prescelti.

Il ‘princeps’ e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana, Bari, 2000, 236 ss., favorevole alla duplice contabilità: la prima relativa al valore censitario dichiarato all’atto della *professio*, la seconda concernente il valore fondiario complessivo stabilito empiricamente in funzione del rendiconto potenziale della proprietà – E. HERMON, ‘*Libertas restituta*’: de la politique agraire à la politique alimentaire de Nerva, in *Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati*, cit., 173 ss., sostiene che, quanto meno per «les obligations de Pomponius Bassus», si sarebbe «fait recours à des évaluations antérieures du cens, sans procéder au double comput des deux séries d’obligations ultérieures de la Table de Véleia» (176).

¹¹ Come inducono a credere gli espliciti richiami figuranti nella *praescriptio recens*: *Summa (sestertium) LII (milia) CC (scil. annuorum), quae fit usura (quincunx) sortis supra scribtae (sic)*; e in quella *vetus*: *Summa (sestertium) LII (milia) CC (scil. annuorum), quae fit usura (quincunx) sortis supra scribtae (sic)*.

¹² Nell’assenza di espresi riferimenti testuali, rimane in dubbio se i ratei d’interessi previsti a carico dei proprietari beneventani fossero annuali o semestrali. Una ricognizione della letteratura schieratasi in favore dell’una o dell’altra opzione in J.M. BLANCH, *La ‘tabula’ de los Ligures Baebiani: un testimonio epigráfico de la Administración de Trajano*, in *Revista digital de Derecho Administrativo*, 17, 2017, 25 nt. 12, 28, incline, dal canto suo, a propendere per una corresponsione annuale.

¹³ Altrimenti ricordati nelle fonti epigrafiche con l’appellativo di *quaestores pecuniae alimentariae* o *quaestores alimentarii*, tali funzionari svolgevano l’incarico sulla base di una nomina (verosimilmente imperiale), da considerarsi più come un *munus* civico che come specifico *gradus* dell’intrapreso *cursus* magistratuale. Sul punto e, più in generale, sul ruolo e sulle funzioni attribuiti a questi esponenti della burocrazia, rimane tuttora di gran pregio la disamina di G.

Con precipuo riguardo agli ‘*alimentarii*’, se nulla è dato sapere dalla Tavola recuperata a Benevento, da quella ritrovata a Veleia abbiamo invece contezza che costoro furono complessivamente duecentosessantatré fanciulli e trentacinque fanciulle (beneficiati tra la prima e la seconda indizione: verosimilmente, i maschi di età inferiore ai diciotto anni, le femmine al di sotto dei quattordici¹⁴); a questi, che dovevano essere *ingenui*, *legitimi* e non orfani, furono aggiunti due *spurii*, un maschio e una femmina (menzionati nella seconda elargizione), per un totale di trecento. La somma conseguita dai *municipia*, sufficiente, nonostante le variazioni del potere d’acquisto del sesterzio, al sostentamento (in prevalenza a base di cereali) dei beneficiari, sarebbe stata così distribuita: sedici sesterzi al mese ai legittimi, dodici alle legittime e allo *spurius*, dieci alla *spuria*.

Questo grosso modo quanto è dato cogliere dai nostri due documenti.

Un ‘resoconto’, dunque, in virtù del quale il meccanismo escogitato da Traiano si sarebbe di massima articolato in due fasi: la prima gestita dall’amministrazione imperiale, che, stanziato il capitale, si sarebbe occupata, con l’aiuto dei *praefecti* e i *procuratores alimentorum*, di distribuirlo direttamente ai proprietari terrieri e ai possessori di *agri vectigales* in proporzione al valore stimato dei fondi

MENNELLA, *Il ‘quaestor alimentorum’*, in *Decima miscellanea greca e romana*, Roma, 1986, 371 ss., cui *adde*, di recente, R. LAURENDI, *‘Institutum’*, cit., 55 ss., ove dettagliato resoconto della letteratura in argomento.

¹⁴ Orientano in questo verso SHA. *Hadrian.* 7.8 e Ulp. 2 *fideic.* D. 34.1.14 pr.-1: tenuto conto che da tali testimonianze è dato ricavare che Adriano innalzò i limiti d’età, prevedendo che fossero beneficiati i maschi fino ai diciotto e le femmine fino ai quattordici, è probabile che in precedenza il ‘confine’ temporale fosse al di sotto, appunto, delle menzionate indicazioni prescrittive. Nel frammento ulpiano si aggiunge, altresì, che la regola fu mantenuta da Caracalla.

offerti in garanzia. La seconda coordinata invece dalle *élites* curiali cittadine, le quali avrebbero provveduto alla riscossione degli interessi dovuti sulle somme concesse e alla loro successiva suddivisione, mediante i *quaestores alimentorum*, fra i *pueri* delle zone coinvolte.

E non è tutto. Si tratta di un resoconto che, con specifico riguardo alle modalità di registrazione dei terreni interessati, sembra trovare conferma, fatte salve alcune varianti, in quella sorta di ‘formulario’ restituitoci circa un secolo più tardi nel terzo libro del *de censibus* di Ulpiano¹⁵, ma di certo già utilizzato ai tempi delle *Tabulae* e forse anche prima¹⁶: formulario contenente appunto i

¹⁵ Ulp. 3 *de cens.* D. 50.15.4 pr.: *Forma censuali cavetur, ut agri sic in censum referantur. Nomen fundi cuiusque: et in qua civitate et in quo pago sit: et quos duos vicinos proximos habeat. Et arrium, quod in decem annos proximos satum erit, quot iugerum sit: vinea quot vites habeat: olivae quot iugerum et quot arbores habeant: pratium, quod intra decem annos proximos sectum erit, quot iugerum: pascua quot iugerum esse videantur: item silvae caeduae. Omnia ipse qui defert aestimet.* Diversamente da coloro che riconducono il testo ulpiano alla sola organizzazione del sistema delle terre provinciali, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di una interpretazione storiografica e dei suoi modelli*, Napoli, 2002, 52 e nt. 25, sostiene la sua indubbia rilevanza anche per l'organizzazione fondiaria dei *municipia*. A favore della pressoché piena corrispondenza tra la procedura richiamata dal maestro di Tiro e quella seguita nelle dichiarazioni degli aderenti al progetto traiano si veda, fra gli ultimi, B. LE TEUFF, *Les professions à l'origine de la Table de Veieia: quelques réflexions sur l'enregistrement des biens-fonds dans le monde romain*, in *Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veieياتi*, cit., 225 s. Corrispondenza che, peraltro, induce la studiosa a ipotizzare che l'impiego dello schema indicante anzitutto il proprietario del fondo, quindi il nome, la categoria catastale, la città e il *pagus* ove il terreno era situato, infine i dati dei vicini era adoperato «quelle que soit la nature de l'enregistrement» (227).

¹⁶ In questa direzione G. PETRACCO, G. PETRACCO SICARDI, *Struttura delle dichiarazioni ed evoluzione del territorio e della proprietà fondiaria nella Tavola di Veieia*, in *Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veieياتi*, cit., 179, cui adde B. LE TEUFF, *Les professions*, cit., 223 nt. 6, la quale osserva che il *de censibus* ulpiano,

criteri ai quali ogni singolo proprietario si sarebbe dovuto attenere nella dichiarazione catastale dei propri immobili all’atto del censimento. E infatti, eccetto la menzione delle superfici coltivate in funzione della qualità della terra (indicazione richiesta dal ‘protocollo’ ulpiano allo scopo di valutare la capacità contributiva dei fondi¹⁷), non si può revocare in dubbio che le *professiones* di cui alle epigrafi in esame seguano le ‘formalità’ tramandateci più tardi dal giurista severiano non solo quanto ai contenuti ma anche quanto all’ordine di esposizione dei dati richiesti¹⁸.

2. Movendo da una siffatta comune diagnosi ricostruttiva, la storiografia ha anzitutto appuntato la propria attenzione – si evidenziava *in limine* alla presente indagine – sul momento genetico

sebbene redatto – come sostiene una consolidata tradizione letteraria – tra il 213 e il 214, si sia richiamato a principi già in vigore «depuis plusieurs décennies, voire depuis plusieurs siècles».

¹⁷ In luogo di siffatta prescrizione, nelle nostre Tavole sembra figurare soltanto il valore dei fondi, che – secondo G. PETRACCO, G. PETRACCO SICARDI, *Struttura*, cit., 182 – sarebbe desumibile non tanto dai registri del censimento, quanto piuttosto dagli atti di acquisto.

¹⁸ Circostanza, questa, che porta B. LE TEUFF, *Les professions*, cit., 225, a ritenere – sulla scia di recenziatori orientamenti – che con buona probabilità la Tavola veleiate (ma penso che il discorso si possa estendere anche all’iscrizione beneventana) rappresentasse un «document récapitulatif permettant au personnel gérant l’institution alimentaire de savoir précisément quels propriétaires ont pris part à l’opération, quelles terres ont été engagées, quelles sommes ont été versées, elle donne un aperçu de la façon dont les biens-fonds étaient enregistrés à l’échelon civique». Un inventario, dunque, quello veleiate in cui, al pari di quanto sembrerebbe riscontrarsi in un’iscrizione attica dell’epoca di Adriano, «le nom du terrain apparaissait certes comme une donnée de référence, puisque la somme à percevoir était, semble-t-il, estimée en fonction de la valeur du domaine, mais revêtait une importance moindre que le nom du propriétaire ou que la somme» (230).

degli *alimenta* pubblici, al fine di coglierne anche la successiva linea di sviluppo.

Quantunque concordi nel ritenere che le prime manifestazioni di liberalità a supporto dell’infanzia siano da ricollegare all’evergetismo privato, dal canto suo tendenzialmente autoreferenziale essendo per lo più teso a tributare gloria e onori all’evergete¹⁹, gli studiosi appaiono invece pervenire a conclusioni non univoche in ordine all’origine delle attività assistenziali ‘statali’.

Se si prescinde invero dall’isolato e alquanto improbabile orientamento di chi vorrebbe farle risalire addirittura a Domiziano sulla base della testimonianza pliniana in cui è ricordata l’opera di sostegno ai fanciulli indigenti portata avanti dall’imperatore, ancorché allo scopo di placare l’ira del popolo, esausto dalle continue vessazioni cui era sottoposto²⁰, le opinioni formulate a tal

¹⁹ La più antica testimonianza, risalente verosimilmente al principato di Caligola o di Nerone, è riconducibile a un privato cittadino, tal *T. Helvius Basila*, il quale, come lascia inferire l’iscrizione onoraria tramandataci in CIL X 5056 (= ILS 977), dispose *ex testamento* un legato di quattrocentomila sesterzi in favore degli abitanti di Atina. Questi ultimi, dal canto loro, si impegnarono a distribuire i profitti conseguiti attraverso l’impiego della somma elargita ai propri figli, dapprima, sotto forma di razioni di frumento, successivamente – allorché cioè gli effettivi beneficiati avessero raggiunto la maggiore età – di rendite in danaro. Sul lascito effettuato da *Basila* si veda, con ampia rassegna di problemi e letteratura, R. LAURENDI, *‘Institutum’*, cit., 24 ss., la quale comunque rileva, anche sulla scorta di altri documenti epigrafici di età imperiale, significative differenze tra l’iniziativa privata e quella pubblica, sia dall’angolo visuale degli scopi perseguiti, sia da quello del sistema utilizzato.

²⁰ Plin. *Paneg.* 28.1-2: *Alio me vocat numerosa gloria tua: alio autem? Quasi vero iam satis veneratus miratusque sim, quod tantam pecuniam profudisti, non ut flagitii tibi conscius ab insectatione eius averteres famam; nec ut tristes hominum moestosque sermones laetiore materia detineres. Nullam congiario culpam, nullam alimentis crudelitatem redemisti, nec tibi bene faciendi fuit caussa, ut, quae male feceras, impune fecisses. Amor impendio isto, non venia quaesita est; populusque Romanus obligatus a tribunali tuo, non exoratus recessit.* In questo senso si veda in specie A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*. A

proposito possono sostanzialmente ridursi a due. E cioè quella di chi propende per Nerva²¹, facendo leva soprattutto su di un passo dell’*Epitome de Caesaribus*²² e di una moneta databile al 97 d.C., in cui è ritratto l’imperatore che tende, fra due bambini, la mano a una donna e che nella sua sommità reca la scritta *tutela Italiae*; e quella di chi all’opposto inclina per Traiano, dal momento che «i veri e propri *alimenta*, nella forma in cui ci sono noti dalle Tavole alimentari, sarebbero stati di creazione dell’età traianea»²³. Questo secondo indirizzo, nel respingere la paternità di Nerva, insiste non solo sulla falsità della moneta e sull’errore in cui sarebbe incorso l’epitomatore a causa della somiglianza della titolatura dei due sovrani²⁴, ma anche su alcuni ‘luoghi’ del Panegirico pliniano, ove,

Historical and Social Commentary, Oxford, 1985, 104, 422 ss., sulla scorta di alcune lettere sempre di Plinio (*Ep.* 7.18, 1.8.10-11, 1.8.16-17); per una critica alla ricostruzione offerta dallo studioso rinvio al mio lavoro del 1994.

²¹ Si vedano, fra gli ultimi, G. PACI, *Una nuova dedica dei ‘pueri alimentarii’ di Cupra Montana*, in *Corolla Epigraphica. Hommages au Prof. Yves Burnand*, a cura di C. Deroux, Bruxelles, 2011, 589 nt. 1, ID., *Traiano e l’‘aeternitas Italiae’*, in *Epigrafia e archeologia romana nel territorio marchigiano*, a cura di G. Paci, Tivoli, 2013, 477 nt. 2, 483 s., ad avviso del quale il programma alimentare di cui alle *Tabulae* in esame sarebbe stato all’epoca di Nerva «già bell’è pronto ma non ancora avviato» (484); E. HERMON, ‘*Libertas*’, cit., 169 ss. (e bibliografia ivi citata), secondo cui il ‘meccanismo’ pliniano e «la première forme des *alimenta*, celle de *Pomponius Bassus à Véleia*» troverebbero il loro fondamento nella «énigmatique loi agraire de Nerva».

²² *Epit. de Caes.* 12.4: ... [Nerva] *puellas puerosque natos parentibus egestosis sumptu publico per Italiae oppida ali iussit*.

²³ Così E. LO CASCIO, *Il ‘princeps’*, cit., 224 nt. 1. Nella stessa direzione, più di recente, I. CAO, ‘*Alimenta*’, cit., 25 ss., cui si rimanda anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

²⁴ Con specifico riguardo al frammento dell’*Epitome*, A. RONCAGLIA, *Gli ‘Alimenta’ di età traianea: un programma per le élites locali?*, in *Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati*, cit., 234 s., ha di recente rimarcato l’inaffidabilità della testimonianza anche sotto altro profilo: secondo lo studioso,

nel ricordare che ben cinquemila *ingenui* beneficiarono delle distribuzioni gratuite di frumento pubblico, si sottolinea che *congiaria* e *alimenta* trovano la loro ragion d’essere nell’intento benevolo dell’imperatore di donare gioia e tranquillità al popolo: *quodque antea principes ad odium sui leniendum tumentibus plebis animis obiectabant, id tu tam innocens populo dedisti, quam populus accepit*²⁵.

Consapevole dell’opportunità di svincolarsi da persuasioni fin troppo oltranziste, ritengo peraltro che la *media sententia* a suo tempo prospettata, e tesa a rappresentare in un certo qual modo una sintesi dei molteplici indizi restituitici dalle fonti, rimanga tuttora più convincente²⁶. Se infatti è vero che, sulla scorta di alcune testimonianze²⁷, all’imperatore del I secolo d.C. – di cui è attestata l’alacre attività svolta in campo sociale – vada ascritta l’idea di un programma alimentare *erga pauperes*, è altrettanto vero comunque che l’effettiva realizzazione di tale idea, la messa a punto e quindi l’attuazione del meccanismo finanziario-assistenziale di cui le

l’epitomatore, suggestionato probabilmente dalla cultura e dalla morale del IV secolo nonché dalle misure adottate da Costantino in favore degli strati più deboli della popolazione, avrebbe attribuito a Nerva quella che invece sarebbe stata una vera e propria prerogativa cristiana. In questo senso già G. WOOLF, *Food, Poverty and Patronage. The Significance of the Epigraphy of the Roman Alimentary Schemes in Early Imperial Italy*, in *PBSR*, 58, 1990, 204 s., e I. CAO, *Alimenta*, cit., 32 s.

²⁵ Plin. *Paneg.* 28.3-4. Eloquente, a questo proposito, anche Plin. *Paneg.* 26.3-4, ove si precisa che l’iscrizione dei fanciulli nelle liste dei beneficiari fece sì che costoro *iam inde ab infantia parentem publicum munere educationis experirentur; crescerent de tuo, qui crescerent tibi, alimentisque tuis ad stipendia tua pervenirent, tantumque omnes uni tibi quantum parentibus suis quisque deberet*.

²⁶ Cfr. G. PAPA, *Note*, cit., 60 s. Così anche, più di recente, J.M. BLANCH, *La ‘tabula’*, cit., 23 s.

²⁷ Oltre *Epit. de Caes.* 12.4, sembrano orientare in questo senso anche Plin. *Ep.* 1.8, 7.18; Tit. *Ulp.* 24.28; Marcian. 13 *inst. D.* 30.117; Callistr. 5 *de cogn. D.* 47.21.3.1; Dio. *Cass.* 68.2.1.

nostre iscrizioni risultano essere espressione compiuta, debba attribuirsi senz’altro a Traiano.

Del resto, un approccio interpretativo di tal genere trova decisiva conferma proprio nella complessità e nell’accuratezza che contraddistinguono ogni singolo aspetto dell’articolato ‘disegno’ tramandato attraverso i documenti di Veleia e di Benevento. Prerogative che lasciano chiaramente desumere che esso debba essere considerato non tanto il frutto dell’ingegno di un solo uomo, quanto piuttosto il momento conclusivo di un lungo, graduale ed elaborato lavoro portato avanti nel tempo da parte di più principi, delle loro cancellerie e assai probabilmente – come di recente ribadito²⁸ – anche dei *prudentes* figuranti nei rispettivi *consilia*.

Non posso tacere che ulteriori congetture qui potrebbero apparire azzardate: il dettato delle fonti pervenuteci, la mancanza di altre notizie sulla concreta attuazione durante il breve regno di Nerva del proposito cui si allude nella *Epitome de Caesaribus* (con il conseguente ricorso ad argomenti *e silentio*) suggeriscono infatti di muoversi con la dovuta cautela.

3. Allo stesso modo innumerevoli e – direi – caleidoscopici gli ‘approdi’ delineatisi in dottrina con riguardo alla natura e al regime del rapporto intercorso tra l’amministrazione (centrale e periferica) e i privati aderenti all’iniziativa: in buona sostanza, relativamente a quel vincolo che nelle *praescriptiones* e nelle singole *professiones* veleiate è definito come *obligatio praediorum*, laddove nel documento beneventano si fa ricorso a una perifrasi che reca *obligarunt praedia*.

²⁸ G. MAININO, *L’ultimo dei Veleiati: riconsiderazioni e contrappunti a proposito della ‘Tabula Alimentaria’ di Veleia*, in *Ager Veleias*, 10.18, 2015, 2 s.

Diversamente infatti da chi nel passato ha parlato di *mancipatio fidei causa*²⁹, oppure ha intravisto una *cautio praedii*³⁰, oppure ancora ha rinvenuto una sorta di parallelismo con l’espedito ipotizzato da Plinio in *Ep.* 7.18³¹, v’è chi più di recente – ma sempre sulla scia di antiche suggestioni³² – ha sostenuto che l’obbligo cui si riferiscono i due documenti epigrafici debba inquadrarsi nello stampo di un’ordinaria ipoteca³³, e, da ultimo, chi

²⁹ Cfr. F.C. SAVIGNY, *Recension von F.A. Wolf, Von einer milden Stiftung Traian’s vorzüglich nach Inschriften. Nebst der lateinischen Stiftungs-Urkunde*, Berlin, 1808, 57 ss., ora in *Vermischte Schriften*, V, Berlin, 1850, 64 ss.

³⁰ Così C.G. BRUNS, TH. MOMMSEN, O. GRADENWITZ, *Fontes Iuris Romani Antiqui*⁷, Tübingen, 1909, 346.

³¹ Secondo quanto è dato apprendere da tale *epistula* destinata a Caninio Rufo, Plinio, al fine di creare un’efficace istituzione alimentare, avrebbe provveduto a *mancipare* fittiziamente un proprio fondo al *municipium* di *Novum Comum* per poi riottenerlo da quest’ultimo in concessione vettigalista, con la conseguenza che l’instaurando tributo, il *vectigal* appunto, sarebbe stato riservato *in alimenta ingenuorum ingenuarumque*. Fattori di siffatta corrispondenza W. HENZEN, *De ‘Tabula Alimentaria Baebianorum’*, in *Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts*, 16, 1844, 25 ss., B. MATTHIAS, *Die römischen Grundsteuer und das Vectigalrecht*, Erlangen, 1882, 70 ss., J. BACHOFEN, *Römisches Pfandrecht*, Basel, 1947, 226.

³² Anzitutto A. BRINZ, *Zu den Alimentarstiftungen der römischen Kaiserzeit*, München, 1887, 209 ss., ma anche G. SEGRÈ, *Sulle istituzioni*, cit., 84 s., e ID., *Nuove osservazioni in tema di istituzioni alimentari imperiali*, in *Studi in memoria di A. Albertoni. I. Diritto romano e bizantino*, a cura di P. Ciapessoni, Padova, 1935, 349 ss., ora in *Scritti*, II, cit., 67 ss.

³³ In questo senso, fra gli ultimi, N. CRINITI, *La ‘Tabula alimentaria’ di Veleia. Introduzione storica, edizione critica, tradizione, indici onomastici e toponimici, bibliografia veleiate*, Parma, 1991, 256, autore peraltro di svariati contributi apparsi successivamente nella *Rassegna di storia, civiltà e tradizioni classiche dal titolo Ager Veleias*, nei quali ha ribadito la sua opinione; e G. MAININO, sostenitore di tale idea a partire dal lavoro del 1992 (*La ‘tabula Alimentaria’ di Veleia fra politica, diritto ed evergetismo: problemi e prospettive*, in *Archivio Storico per le Province Parmensi*, 44, 362 s.) e fino a quello edito nel 2015 (ID., *L’ultimo*, cit., 5); a

ha ritenuto che si trattasse di «una figura ... creata *ad hoc* dall’entourage imperiale»³⁴, nonché chi si mostra incline a ‘salvare’ in fin dei conti tutte le soluzioni finora immaginate, dal momento che «*obligatio praediorum*’ è espressione onnicomprensiva di ogni forma di garanzia»³⁵.

Malgrado il dettato delle fonti, sostanzialmente privo di circostanziati indizi al riguardo, induca a procedere anche in questo

entrambi gli studiosi si rinvia anche per un quadro esaustivo dell’ulteriore letteratura incline al riconoscimento dell’ipoteca.

³⁴ Così L. MAGANZANI, *L’obligatio*, cit., 158 ss. (con ampi riferimenti alla bibliografia precedente), la quale sostiene che la garanzia fondiaria cui si riferisce Traiano fosse comunque accostabile – quanto meno dall’angolo visuale del «risultato pratico ottenuto» – a quella degli *agri vectigales* municipali.

³⁵ In tale direzione R. LAURENDI, *Institutum*, cit., 95 ss. Il riferimento «soltanto al quadro complessivo, cioè alla previsione del rapporto generale e, in termini giuridici, generico fra ‘prestito di denaro/interessi/entità dei terreni dati in garanzia’», nonché la circostanza secondo cui nei due documenti «non sarebbe stata usata un’espressione generica, se non si fossero volute ricomprendere in essa diverse fattispecie di garanzie, ... [previste] come possibili nel caso di prestiti di danaro», sono i presupposti in forza dei quali la studiosa giunge a concludere che la facoltà di stabilire quale atto di volta in volta fosse opportuno stipulare con i privati sarebbe stata rimessa ai funzionari locali, concedendosi a questi ultimi addirittura la possibilità di procedere «anche in modo differenziato in relazione all’individualità dei casi». Senonché tale ricostruzione mi sembra tutto sommato poco persuasiva. E ciò, anzitutto, perché è assai improbabile che Traiano abbia rinunciato a fissare direttive, anche di massima, preferendo piuttosto affidare la scelta del contratto da adottare alla piena discrezionalità dell’amministrazione periferica; in secondo luogo, perché, seppure così fosse, rimarrebbe comunque da spiegare come mai di questa sorta di delega di funzioni attribuita ai ‘dirigenti’ municipali non sia rimasta traccia alcuna nelle attestazioni pervenuteci, le quali, proprio in quanto «documenti pubblici e destinati all’affissione ... per di più dovuti all’iniziativa imperiale», e come tali evidentemente circostanziati con riguardo ai partecipanti, ai beni offerti in garanzia, ai beneficiari e agli importi loro elargiti, avrebbero di certo dovuto conservare anche un espreso riferimento in tal senso.

caso con estrema prudenza, senza dunque avere la pretesa di approdare a un inquadramento troppo rigoroso sul piano sistematico, a me pare tuttavia che sia ancora perseguibile l’idea di ricondurre il vincolo al quale erano sottoposti i *fundi* coinvolti nel programma traiano nello schema della *subsignatio praediorum*³⁶. Vale a dire nell’ambito di quella garanzia reale, il cui ricordo – attestatoci soprattutto da fonti epigrafiche con riferimento alle concessioni di *loca (publica) fruenda tuendave conducta habere*, di appalti relativi a tributi o a lavori pubblici, oppure di crediti agrari³⁷ – risulta ancora vivo nel VI secolo d.C.³⁸. Di quella garanzia reale in origine costituita a

³⁶ Cfr. G. PAPA, *Note*, cit., 64 s.

³⁷ Cfr. *Lex Malac.*, in FIRA I².24, cc. 63-65. Si v. pure *Lex agr.*, in FIRA I².8, ll. 47-49, ll. 73-74; *Tab. Heracl.*, in FIRA I².13, ll. 73-75; *Lex parieti faciundo puteolana*, in FIRA III².153; *Tab. Baeb.*, in FIRA III².117; *Tab. Arimin.*, in FIRA III².118; *Lex Irmit.*, in *JRS*, 76, 1986, 150 ss., cc. 63-64; nonché l’iscrizione marmorea relativa a una vicenda svoltasi verosimilmente in età neroniana, in FIRA III².124. Ritrovata nei pressi di Anticoli Corrado, tale iscrizione, sulla base di una lettura congiunta con un’epigrafe sempre marmorea rinvenuta successivamente a Marano Equo, sembra attestare un’ipotesi di *transcriptio a persona in personam*, in forza della quale *A. Furius Rufus* corrispose in due anni al municipio di *Trebula Suffenatium* quanto a quest’ultimo dovuto da *C. Caesius Bassus* (vale a dire prima dodicimila sesterzi, poi cinquantottomila) e offrì in garanzia, mediante *subsignatio*, alcuni terreni di sua proprietà. Dal documento di Marano Equo emerge poi che all’originario ‘accollo’ ne seguì un altro che vide la sostituzione di Furio Rufo con M. Atilio Felice, forse con riguardo ai soli interessi di mora collegati al debito di cinquantottomila sesterzi. Sulla restituzione testuale dei due documenti e sulla possibile interpretazione congiunta degli stessi si v. G.L. GREGORI, *Nomina transcripticia’ e ‘praedia subsignata’: debiti, ipoteche e finanze locali a Trebula Suffenatium*, in *Il Capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente*, Actes de la X^e Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain, Rome, 27-29 mai 1996, Rome, 1999, 25 ss.

³⁸ Cfr. la *constitutio* emanata da Giustiniano nel 531 e indirizzata al prefetto del pretorio Giovanni di Cappadocia, ora in C. 5.37.28.3: *Defensionem autem et nomen eius in hoc casu apertius declarantes, ne forte putaverint tutores vel curatores gravamen sibimet imponi, illam decernimus defensionem eos subire, quae non satisfactione pro eventu litis*

vantaggio dell'*aerarium populi Romani*, poi di altri ‘enti pubblici territoriali’³⁹ mediante una dichiarazione che, resa e sottoscritta dal titolare del *praedium* dinanzi ai magistrati dell’amministrazione locale, contemplava sia il titolo idoneo a giustificarne il possesso, sia tutti i ‘dati’ necessari a identificare il fondo medesimo, compresi evidentemente il suo valore di mercato e l’inesistenza di alcun gravame anteriore in favore sempre dello ‘Stato’ o di terzi⁴⁰. Di quella garanzia reale il cui procedimento prevedeva altresì che le condizioni del contratto di appalto, la somma pagata e le garanzie offerte fossero registrate negli archivi municipali dal magistrato investito – per così dire – della ‘istruzione’ e successivamente esposte per un tempo congruo in un luogo accessibile a tutti allo scopo di assicurare una sorta di pubblicità all’intera operazione⁴¹.

D'altronde, soltanto movendosi all'interno di uno sfondo così tratteggiato, è possibile immaginare che i dichiaranti di cui alle

constituitur, sed ut tantummodo litem secundum legum ordinem pro pupillo vel adulto aliisque personis instruant, licentiam ex hac nostra auctoritate habentes sine decreto res quarum gubernationem gerunt pro cautela litis subsignare. D. XII K. NOV. CONSTANTINOPOLI POST CONSULATUM LAMPADII ET ORESTIS VV. CC.

³⁹ Estremo in virtù del quale parte degli studiosi ha parlato di «una sorta di ipoteca di diritto pubblico»: così, di recente, A. TRISCIUOGGIO, ‘*Societas publicanorum*’ e aspetti della responsabilità esterna, in *D@S*, 11, 2013, 8, 15 nt. 14. Per un’ampia ricognizione di fonti e bibliografia sul tema, senza però assumere espressa posizione, F. DE IULIIS, *Studi sul ‘pignus conventum’. Le origini. L’interdictum Salvianum*’, Torino, 2017, 7 ss., spec. 8 nt. 19.

⁴⁰ Sul punto cfr., anche se con precipuo riguardo al *municipium* di Malaga, R. MENTXAKA, *Algunas consideraciones en torno a las concesiones administrativas y sus garantías: capítulos 63-65 de la Lex Malacitana*, in *Mainake*, 23, 2001, 76 ss., spec. 82 ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici.

⁴¹ Finalizzata verosimilmente a consentire a qualunque abitante del municipio di verificare l’opportunità e la convenienza dell’appalto concesso, nonché l’insussistenza di collusioni tra aggiudicatario e magistrato. In questa direzione R. MENTXAKA, *Algunas consideraciones*, cit., 78 s., e ancor prima F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*». *Municipalità e «ius Romanorum*», Napoli, 1993, 97 s.

Tabulae di Veleia e Benevento potessero garantire quell’osservanza dei principi di specialità e pubblicità (tendenzialmente non imposta dal sistema ipotecario romano) che risulta invece fondante la *professio* con la quale si provvedeva a certificare il titolo in base a cui era detenuto il fondo, nonché a descrivere quest’ultimo indicandone la destinazione economica, il territorio di appartenenza, il nome di almeno due confinanti e, quindi, la stima.

Né poi sembrano di ostacolo a una siffatta ‘vicinanza’ l’assenza nei documenti di Veleia e Benevento di espressi richiami al *subsignare praedium*, la circostanza secondo cui soltanto i fondi *in dominium* e non già quelli vettigali sarebbero stati suscettibili di *subsignatio*, e infine le considerazioni formulate dalla storiografia recenziore, nel tentativo di affermare che entrambe le garanzie sarebbero state create «in forza di un autonomo atto di costituzione indipendente da quello costitutivo dell’*obligatio* garantita», avrebbero implicato che il valore del bene vincolato non fosse superiore al doppio del debito contratto e si sarebbero estinte con il pagamento di quest’ultimo⁴².

Rinviando in ordine ai primi due profili a quanto altrove osservato⁴³, qui interessa rimarcare che nel segno del superamento di una logica ‘escludente’ la *subsignatio praediorum* torna utile proprio la testimonianza delle fonti, e in particolare dello statuto municipale di Malaga, il cui esame sollecita l’idea che l’atto illustrante il fondo e il suo valore rappresentasse un tutt’uno con la

⁴² Cfr. L. MAGANZANI, *L’obligatio*, cit., 158.

⁴³ Si v. G. PAPA, *Note*, cit., 64 s. Avverso le indicate obiezioni depone, del resto, una considerazione di ordine generale: se è vero che l’assenza di qualsivoglia richiamo espresso alla *subsignatio praediorum* costituisce il primo e potente impulso a dubitare della sua previsione, è allora altrettanto vero che la mancanza di una terminologia comunque allusiva a un diverso tipo di *obligatio* induce vieppiù a sospettare dell’operatività delle altre forme di garanzia immaginate dagli studiosi.

concessione costitutiva della garanzia. Ciò verosimilmente in ragione della natura dell’obbligo assunto e (direi soprattutto) del fatto che il creditore garantito era appunto un ‘ente’ pubblico.

Orbene, questi ultimi rilievi possono in fin dei conti giustificare anche le deroghe apportate nel caso in esame allo schema ordinario della *subsignatio praediorum*, vale a dire la sproporzione tra la rilevanza economica del bene impegnato e l’ammontare del debito, nonché la tendenziale perpetuità dell’obbligazione principale.

La circostanza che il ‘congegno’ previsto per Veleia e Benevento fosse rivolto essenzialmente (ma, come si vedrà, non solo) a migliorare le condizioni di vita del popolo e all’interno di esso delle sue più giovani leve, doveva necessariamente contemplare dei correttivi rispetto al modello abituale della nostra garanzia reale. E invero, solo immaginandosi che del fondo obbligato fosse stata fatta una valutazione di molto superiore all’entità del debito, e che ogni singolo proprietario fosse tenuto al pagamento di interessi sostanzialmente contenuti, si sarebbe potuto garantire che i ratei fossero sempre corrisposti e al contempo che l’*obligatio* fosse (almeno nell’intenzione del sovrano) perpetua, con l’ovvia e naturale conseguenza di assicurare una rendita ai fanciulli indigenti. ‘Accomodamenti’, dunque, funzionali alla realizzazione dello scopo cui tendeva l’istituzione alimentare, ma comunque non tali da stravolgere nelle sue linee portanti la struttura della *subsignatio* cui il vincolo fondiario traiano evidemente ineriva.

Tanto discusse quanto irrisolte rimangono invece le ulteriori questioni riguardanti la configurazione del gravame imposto al fondo, l’intrinseca portata della partecipazione dei proprietari terrieri, la verosimile irripetibilità dei capitali e irredimibilità dei prestiti; ciò tenuto conto anche – e, direi, soprattutto – del fatto

che i documenti epigrafici di Veleia e di Benevento, in ordine a siffatti profili, risultano assolutamente muti.

Per parte mia ritengo che, come a suo tempo osservato⁴⁴, mentre il mancato versamento delle *usurae* sarebbe stato probabilmente sanzionato – facendosi leva ancora una volta su quanto previsto dalla *lex Malacitana* e sul regime cui dovevano sottostare gli *agri vectigales* municipali⁴⁵ – con la confisca e la conseguente vendita dei fondi dati in garanzia, oppure – ma in questo caso in linea più astratta – con affitti forzati o con una sorta di anticresi coattiva⁴⁶, con specifico riguardo all’in sé dell’adesione da parte dei proprietari fondiari⁴⁷ non escluderei che le operazioni di finanziamento del programma alimentare furono concluse di massima su base compulsoria. E ciò malgrado appaiano indirizzare in senso contrario vari fattori. Anzitutto alcuni rilievi topografico-

⁴⁴ Cfr. G. PAPA, *Note*, cit., 65 s., 71 s.

⁴⁵ Ad avviso di L. MAGANZANI, *L’obligatio*, cit., 162 ss., allorché il *vectigal* non fosse stato pagato il fondo era sottratto ai concessionari: «nel caso di terreni del *populus Romanus* (e/o del *princeps*) in forza del *commissum*, cioè la confisca del fondo, nel caso di terreni municipali, sulla base di una clausola contrattuale, la cd. *lex commissoria*, inserita nei contratti dei *municipia*, che prevedeva la restituzione del bene al concedente nel caso di inadempimento (cfr. Scaev. 1 *resp.* D. 20. 1. 31 pr.)».

⁴⁶ Nel probabile segno di un maggiore rafforzamento della posizione creditoria, tale soluzione avrebbe infatti concesso al *fiscus Caesaris* di percepire i frutti del bene in garanzia, imputandoli dapprima agli interessi e poi – sempreché, ovviamente, il valore dei frutti superasse l’ammontare degli interessi – al capitale, come ricorda Marcian. *lib. sing. ad form. hypoth.* D. 20.1.11.1: *Si antixcrisis facta sit et in fundum aut in aedes aliquis inducatur, eo usque retinet possessionem pignoris loco, donec illi pecunia solvatur, cum in usuras fructus percipiat aut locando aut ipse percipiendo habitandoque: itaque si amiserit possessionem, solet in factum actione uti.*

⁴⁷ Che vede sostanzialmente contrapporsi quanti si orientano verso un intervento coattivo a quanti viceversa inclinano in favore di una partecipazione volontaria. Per un accurato e aggiornato ragguaglio bibliografico sul punto, si v. C. CORBO, *Traiano*, cit., 17 ss. nt. 19.

catastali desumibili proprio dalla tavola veleiate⁴⁸. In secondo luogo taluni documenti epigrafici attestanti la probabile avversione manifestata dal principe nei confronti dei prestiti forzosi⁴⁹ e una tendenziale riluttanza a gravare i provinciali di nuovi tributi che mal si concilierebbe con la previsione di crediti imposti ai *domini di fundi italici*⁵⁰. Infine l'esclusione dal programma di alcuni proprietari di

⁴⁸ Allo scopo di confutare la tesi dell'adesione forzosa, il cui «necessario corollario» è che gli aspiranti a entrambe le distribuzioni, ovvero soltanto a quella più tarda, avrebbero dovuto comunque dare in garanzia l'intera loro proprietà, G. SORICELLI, *I proprietari fondiari e gli alimenta traianei: una partecipazione forzata?*, in *ZPE*, 140, 2002, 213 ss., ha ritenuto che nell'ipotesi veleiate, sulla base delle indicazioni topografiche-catastali offerte dalla tavola, «ci troveremmo dinanzi ad almeno cinque proprietari ... che non avrebbero sottoposto ad obbligazione la loro intera proprietà fondiaria ed almeno quattro per i quali ciò parrebbe più o meno probabile. Si tratterebbe ... di una quota di proprietari compresa tra il 10 ed il 20%, valore decisamente elevato e difficilmente imputabile al caso» (225). Da qui la conclusione che «l'analisi della tavola sembra ... non confermare l'ipotesi di una partecipazione non volontaria dei proprietari veleiatì al programma alimentare o, quanto meno, se coazione vi è stata, essa non è dimostrabile a partire dall'analisi del testo epigrafico» (225).

⁴⁹ Sembra indirizzare in tal senso lo scambio epistolare tra Plinio e Traiano con riguardo alla possibile imposizione di mutui ai *decuriones* della provincia di Ponto-Bitinia. Plinio, al fine di individuare un'efficace soluzione per far fruttare i tributi percepiti, propone all'imperatore, tra le possibili alternative, quella di distribuire *inter decuriones pecuniam, ita ut recte rei publicae caveant; quod quamquam invitis et recusantibus minus acerbum erit levior usura constituta* (*Ep.* 10.54). Traiano gli risponde che *invitos ad accipiendum compellere, quod fortassis ipsis otiosum futurum sit, non est ex iustitia nostrorum temporum* (*Ep.* 10.55), richiamandosi evidentemente ai quei principi di giustizia e di equità che caratterizzarono il suo governo e che furono propagandati attraverso numerose monete. Sulla rilevanza probatoria delle due *epistulae* si v., da ultimo, R. LAURENDI, *'Institutum'*, cit., 99 ss., con ulteriori rinvii alla letteratura.

⁵⁰ In questa direzione pare orientare, anzitutto, la testimonianza del Panegirico pliniano, ove si riporta che Traiano non impose *novae indictiones* ai provinciali, limitandosi a riscuotere soltanto i *vetera tributa* (Plin. *Paneg.* 29). Nella medesima prospettiva andrebbero poi lette anche due notizie tramandateci da Dione

appezzamenti finitimi a quelli *obligati* e, di contro, l’inclusione di altri i cui terreni non facevano parte dell’*ager Veleias*⁵¹.

A ben considerare, seppure l’evidenziata mancanza di esplicite indicazioni testuali induca, in via prudenziale, a un approccio in ogni caso possibilista, non mi sentirei invero di dubitare che ogni sforzo volto a dimostrare la libera, volontaria adesione al programma da parte dei proprietari terrieri sia destinato ad annullarsi, a cadere in evidente contraddizione, ove esso, considerato (non già singolarmente ma) all’interno della complessiva vicenda traiana, venga posto in correlazione con

Cassio: la prima riguarda il condono fiscale stabilito da Adriano (Dio Cass. 69.8.1), la seconda quello effettuato da Marco Aurelio (Dio Cass. 71.32.2). Della ‘*remissio*’ adrianea tratta pure SHA. *Hadrian. 7.6*, in cui s’aggiunge che essa, inizialmente relativa al solo territorio italico, fu estesa anche in provincia, stabilendosi, d’altro canto, che i documenti comprovanti il debito fossero successivamente distrutti: *in provinciis vero etiam ex reliquis ingentes summas remisit syngrafis in foro divi Traiani, quo magis securitas omnibus roboraretur, incensis*. Ebbene, sulla scorta di tali attestazioni, R. LAURENDI, ‘*Institutum*’, cit., 109, ha di recente sostenuto che, se Adriano e Marco Aurelio, pur non avendo beneficiato delle ingenti fortune daciche, provvidero comunque a estinguere gli arretrati dovuti al fisco, «sarebbe davvero singolare che un *tributum soli* o un *uectigal perpetuum* in Italia fosse stato imposto proprio da Traiano, che si era invece assicurato ricchezze e proventi ben più cospicui delle disponibilità dei suoi immediati successori e dichiarava di volersi distinguere per liberalità». Deduzione, questa, che, per quanto suggestiva, sembra comunque destinata a provare troppo, in mancanza di ulteriori e più adeguati riscontri che in qualche modo dimostrino l’ipotizzato collegamento.

⁵¹ Estremo che – secondo G. MAININO, *La ‘tabula’*, cit., 367 ss. (ma nello stesso senso anche ID., *L’ultimo*, cit., 4 s.), e A. ABRAMENKO, *Die munitziple Mittelschicht im kaiserzeitlichen Italien. Zu einem neuen Verständnis von Sevirat und Augustalität*, Frankfurt am Main-New York, 1993, 117 ss. – si giustificerebbe in ragione della ‘appetibilità’ dei prestiti, determinata a sua volta da un tasso d’interesse che, essendo molto più contenuto di quello legale (quest’ultimo era solitamente pari al 12%), si presentava oltremodo favorevole.

l'ulteriore rilievo secondo cui con buona probabilità i capitali furono irripetibili, i prestiti irredimibili.

In definitiva, se è verosimile che fu convenuta, almeno in punto di fatto, la irripetibilità delle somme erogate dal *fiscus Caesaris* e la irremissibilità dei prestiti ad opera dei partecipanti⁵², se è plausibile che un siffatto (tacito) accordo trovi la sua giustificazione nell'intento di Traiano di garantire ai fanciulli prescelti un sostentamento costante e perpetuo, è altrettanto possibile allora che a monte dell'operazione – e sempre per le medesime ragioni indicate – sia più ragionevole immaginare non già un intervento volontario dei proprietari terrieri, ma una sorta di ‘reclutamento’ forzoso da parte dell'imperatore.

E infatti, se ci poniamo dall'angolo visuale del principe, scevri da condizionamenti derivanti da una fin troppo comoda lettura ‘*a posteriori*’ degli eventi qui analizzati, nulla impedisce di credere che Traiano, al momento in cui avviò il suo programma, per quanto potesse essere convinto che l'appetibilità dei prestiti gli avrebbe assicurato l'adesione spontanea e numerosa dei proprietari terrieri, abbia tuttavia preferito non mettere a repentaglio la buona riuscita dell'intera operazione e pertanto, pur essendo in linea di principio contrario a prestiti coattivi, abbia privilegiato una più sicura ed efficace mobilitazione forzosa dei proprietari medesimi. Ciò

⁵² Nonostante la mancanza di espresse indicazioni testuali in tal senso, la gran parte della storiografia (di contrario avviso, di recente, soltanto R. LAURENDI, *Institutum*, cit., 97 ss.) ritiene ipotesi del tutto «eccezionale» sia la ripetizione dei capitali finché gli interessi fossero stati regolarmente corrisposti (come sembra tramandarci per i mutui di *pecunia publica* Ulp. *lib. sing. de off. curat. rei publ.* D. 22.1.33, su cui *supra* nt. 9), sia l'estinzione di «quell'esigua ipoteca» da parte dei proprietari. Del resto, l'idea che «da durata di ciascuno schema alimentare fosse magari solo ventennale», sebbene assai persuasiva, rimane, in assenza di circostanziati riferimenti desumibili dalle fonti, una mera congettura: così, fra i tanti, G. MAININO, *La 'tabula'*, cit., 370 s. ntt. 71 e 72, ove bibliografia, ID., *L'ultimo*, cit., 6.

ovviamente non esclude, per rimanere ancora sul piano del certo o del probabile, che alcuni, e fra essi penso soprattutto ai titolari di terreni non rientranti nell’agro veleiate, abbiano potuto decidere, sollecitati magari da presumibili vantaggi, di aderire volontariamente all’iniziativa imperiale.

4. L’indagine fin qui svolta non può in ogni modo considerarsi conclusa prima di volgere l’attenzione anche agli obiettivi che il sovrano intese perseguire traverso l’articolata iniziativa attestata nelle due tavole bronzee.

Diversamente da coloro che – muovendo dal presupposto secondo cui la componente maschile era nettamente preponderante tra gli ‘*alimentarii*’, oppure focalizzando la propria attenzione su alcuni dei segmenti del progetto traiano – hanno creduto di poter intravedere di volta in volta un unico specifico scopo perseguito dall’imperatore per mezzo degli *alimenta*, la gran parte degli studiosi già da tempo è giunta alla conclusione che «un programma concepito con tanta ampiezza e strutturato con tanta cura [non] potesse reggere senza il concorso di una somma di motivazioni»⁵³.

⁵³ A. MARCONE, *Storia dell’agricoltura romana. Dal mondo arcaico all’età imperiale*, Roma, 1997, 164 ss. Nella stessa direzione, fra gli ultimi, C. CORBO, *Potere*, cit., 249 ss., EAD., *Traiano*, cit., 25 ss., la quale addirittura considera «questione sterile» quella rivolta a individuare «quale sia il fine ultimo e quale il fine immediato» cui si ispirò l’imperatore nell’attuare il piano alimentare (EAD., *Traiano*, cit., 27). In senso contrario, di recente, A. RONCAGLIA, *Gli ‘Alimenta’*, cit., 233 ss., 236 ss., 241 ss., il quale, sulla scorta della premessa che l’istituzione in esame debba essere inquadrata «come provvedimento di carattere specificamente economico» (233 nt. 1), ha preferito, per così dire, *iure antiquo uti*: ipotizzando che «tanto i destinatari degli assegni alimentari, quanto i proprietari terrieri partecipanti al programma appartenessero alle fasce medio-alte della comunità locale veleiate» (241), ha concluso che il «principio ispiratore del programma era ... di aiutare le *élites* in un momento di crisi ed eventualmente creare nuovi gruppi, nuove

Motivazioni, dal canto loro, riconducibili anzitutto all’orbita demografico-militare e amministrativa. Le felici operazioni belliche condotte da Traiano nei suoi diciannove anni di regno, i numerosi riferimenti del Panegirico pliniano alla *valentia* militare dell’imperatore e alla sua ricorrente preoccupazione di estendere la potenza di Roma e dell’Italia, da un lato, nonché l’impellente bisogno di nuove reclute da includere nei ranghi dell’amministrazione, in un momento in cui l’Impero necessitava di un sempre più complesso apparato burocratico, dall’altro, rappresentano indizi che – uniti all’evidente prevalenza di fanciulli tra i beneficiati – corroborano l’idea secondo cui l’atto evergetico contribuì al mantenimento di una nuova generazione da impiegare nell’esercito e nell’apparato pubblico.

Allo stesso modo non può escludersi, soprattutto se si valuta la ‘manovra’ dall’angolo visuale dei partecipanti, che con essa il sovrano intese risollevarle le sorti dell’agricoltura italiana. La generale crisi che, in modo particolare nel corso del II secolo d.C., determinò il progressivo spopolamento delle campagne, la specifica necessità di incentivare la produzione cerealicola dell’Italia, nonché la possibilità che i capitali ottenuti fossero investiti in miglione sui *fundi* obbligati in maniera da incrementarne la redditività costituiscono elementi idonei a confermare l’ipotesi che il meccanismo assistenziale fosse al contempo preordinato a potenziare l’economia agraria dell’*hinterland* italiano, in specie dell’area appenninica.

Ancora: non può dubitarsi nemmeno del fatto che l’iniziativa imperiale abbia costituito un efficace ‘volano’ propagandistico-ideologico. Facendosi leva sulle rappresentazioni iconografiche e monumentali, su quelle monetali, sulle dediche pubbliche da parte

categorie di persone onorate che si sarebbero affiancate ai maggiorenti in difficoltà nel loro impegno a favore della collettività» (245).

dei *pueri et puellae favoriti*⁵⁴, nonché segnatamente sulle linee iniziali dell’epigrafe veciate⁵⁵, appare altrettanto verosimile che il ‘congegno’ restituito nei due documenti bronzei fosse anche diretto a celebrare l’*indulgentia*, la *caritas*, la *munificentia*, la *providentia* riservate dall’*optimus princeps* a larghe zone della penisola, in guisa da magnificarne ancor di più la grandezza, il prestigio personale, in una sola parola la fama.

Insomma, e senza pretese di completezza con riguardo a un fenomeno sì sfaccettato, a me sembra condivisibile l’opinione secondo cui la genesi e il successivo sviluppo dell’iniziativa

⁵⁴ Mi riferisco, in particolare, al decreto con cui il senato di Ferentino, onorando L. Pomponio Basso, il primo dei commissari cui fu affidata la gestione degli *alimenta*, si rivolge a Traiano appellandolo come *indulgentissimus*, in quanto *aeternitati Italiae suae prospexit* (CIL VI 1492); all’epigrafe di *Auximum*, nella quale l’imperatore è lodato per la *munificentia* che lo porta a soccorrere la *suboles Italiae* (CIL IX 5825, CIL IX 5849, CIL IX 5859); alla dedica, purtroppo mutila, figurante alla base della statua di Traiano innalzata nel foro di *Liternum*, dedica che, secondo la restituzione proposta, celebra la *providentia* del sovrano, qui evocato come *restitutor Italiae*; al documento proveniente da *Trea* (*regio V*) in cui, al pari della delibera concernente la città ernica, Traiano è ricordato come colui che, grazie al suo programma alimentare, provvede *aeternitati iuventutis Ulpianae*. Ebbene, non si può revocare in dubbio che – come rimarcato da G. PACI, *Una nuova*, cit., 590 ss., ID., *Traiano*, cit., 484 ss. – tutti questi documenti, fatte salve le loro specificità, si muovono all’unisono, essendo rivolti a tramandare un analogo messaggio: salvare i bambini e le bambine indigenti per consentire loro di «diventare gli uomini e le donne di domani, i quali faranno a loro volta figli, che diventeranno a loro volta i padri di dopodomani, e così via». E ciò al fine di «ripristinare un circuito virtuoso improvvisamente interrotto e a garantire quella stabilità demografica dell’Italia che sacche di povertà affioranti in tante città dell’Italia sembrava mettere a rischio, assicurando in tal modo il regolare cammino della stessa verso il futuro» (ID., *Traiano*, cit., 488).

⁵⁵ Alle linn. 1-2 della *praescriptio recens* espressamente si legge: *Obligatio praediorum ob (sestertium) deciens quadraginta quattuor milia u|t|, ex indulgentia optimi maximi que principis Imp(eratoris) Caes(aris) Nervae / Traiani Aug(usti) Germanici Dacici, pueri puellaeque alimenta accipiant ...*

alimentare perpetuata nelle testimonianze in esame trovi la sua intrinseca giustificazione non tanto in un singolo peculiare motivo, quanto piuttosto in una pluralità di fattori, in un’articolata trama di intenti, i quali, spesso intersecandosi tra loro, vennero a incidere su piani evidentemente sovrapposti, e per ciò solo idonei a coniugare il progetto volto a soccorrere l’infanzia disagiata con i basilari segmenti del ‘manifesto’ politico del nostro imperatore.

D’altro canto, a ulteriore onta di improbabili ricostruzioni dirette a insistere sull’esistenza di un’unica ragione ispiratrice del programma depone un quesito di fondo: perché mai l’imperatore avrebbe preferito avvalersi di un sistema decisamente complesso e, per certi versi, finanche rischioso, se non per il fatto che attraverso quest’ultimo – e al contrario di rimedi già in uso a Roma, quali *congiaria* e *frumentationes*⁵⁶ – egli avrebbe inteso conseguire una molteplicità di effetti che andavano ben oltre quello, più immediato, di beneficiare i *pueri* e le *puellae* prescelti?

Ed è proprio sulla scia di siffatte considerazioni che si è suggestivamente parlato di «realismo evergetico», allo scopo di rimarcare l’opportunità di leggere l’indubbia tensione assistenziale in favore dell’infanzia disagiata non come fine a sé stessa, ma in stretta correlazione «ad un ritorno d’immagine – relativo al prestigio e al potere personale – ... [e] anche al conseguimento di precisi scopi politici, secondo una logica appunto “realistica”,

⁵⁶ Una puntuale ricostruzione delle vicende a seguito delle quali le distribuzioni gratuite di grano, registrate a Roma sin dal V secolo a.C., vennero ad assumere un andamento sistematico, disciplinato, a partire dal II secolo a.C., da apposita legislazione (le *leges* cd. *frumentariae*) in C. CORBO, ‘*Paupertas*’, cit., 24 ss., cui *adde*, sebbene da un’angolazione specifica, C. SORACI, *Dalle ‘frumentationes’ alle distribuzioni di pane. Riflessioni su una riforma di Aureliano*, in *Quaderni Catanesi di Studi Antichi e Medievali*, 4-5, 2005-2006, 345 ss., EAD., ‘*Sicilia frumentaria*. Il grano siciliano e l’annona di Roma (V a.C. - V d.C.)’, Roma, 2011, *passim*.

funzionale alla *maiestas* del soggetto donante: in tal caso lo stesso imperatore»⁵⁷.

Ciò posto, pur nella consapevolezza – sulla scorta dei rilievi finora adottati – della difficoltà di fissare una sorta di gerarchia all’interno dei fattori evidenziati, non mi sentirei di escludere – riprendendo di nuovo una persuasione delineatasi anni addietro⁵⁸ – che con ogni verosimiglianza la componente etico-sociale rimanga comunque lo snodo fondamentale attorno al quale l’imperatore venne a dispiegare la vicenda in questione. In conformità alle ‘linee’ generali del suo programma di governo, volto a prevedere interventi che sembrano andare ben oltre l’emergenza del contingente⁵⁹, Traiano, con il suo piano alimentare

⁵⁷ C. CORBO, *Potere*, cit., 250, EAD., *Traiano*, cit., 27 s.

⁵⁸ G. PAPA, *Note*, cit., 59 ss. Nello stesso senso anche J. BENNETT, *Trajan ‘Optimus Princeps’. A Life and Times*, London-New York, 1997, 84 ss., 214 ss., secondo cui l’imperatore diede l’avvio a una vera e propria «social welfare policy»; L. WIERSCHOWSKI, *Die Alimentarinstitution Nervas und Traians. Ein Programm für die Armen?*, in *Imperium Romanum. Studien zur Geschichte und Rezeption. Festschrift für Karl Christ zum 75. Geburtstag*, P. Kneissl, V. Losemann (Hrsgg.), Stuttgart, 1998, 783, il quale considera l’istituzione traiana come il più completo «Sozialprogramm der Antike»; e, più di recente, J.M. BLANCH, *La ‘tabula’*, cit., 33, che sostanzialmente fa leva sull’*incipit* della *Tabula Baebianorum*, allusivo all’*indulgentia principis*, e su «da modesta cuantía de la renta alimenticia que se asignaba a cada niño, así como las características del programa auspiciado y controlado por la Cancillería Imperial».

⁵⁹ Nel segno di una ‘politica assistenziale’ attuata dall’imperatore durante il suo regno depongono – al di là, ovviamente, del programma alimentare tramandato nelle Tavole di Veleia e Benevento – anche ulteriori e significativi estremi, quali, per esempio, l’esonero dal pagamento della *vicesima* (Plin. *Paneg.* 37-40, App. *Historia romana* 5.67, Dio. Cass. 65.25), la rinuncia alle cosiddette *collationes (aurum coronarium)* versate al fisco dalle province (Plin. *Paneg.* 41), la distribuzione gratuita, almeno una volta al mese, ai ceti meno abbienti di ingenti quantità di frumento (Aur. Vitt. *de Caes.* 13, SHA. *Sept. Sev.* 8, SHA. *Eliogab.* 27), l’aver stabilito che le elargizioni in danaro o altri beni, i cd. *congiaria*, fossero

destinato ai bambini più umili, manifesta una spiccata tendenza a legittimarsi come artefice di una solidarietà sociale o – per meglio dire, e nonostante talune sottese (ancorché non dichiarate) intenzioni – assistenziale e benefica, rispondendo in tal modo a quelle esigenze che avevano una forte attrattiva sull’opinione comune anche in termini d’immagine.

Non insisterei oltre, tenuto conto del fatto che, come si precisava, le fonti pervenuteci, sostanzialmente inclini a offrire più di una chiave di lettura rispetto a un fenomeno così denso di implicazioni, inducono in ogni caso a rifuggire da posizioni troppo recise.

Lo ‘scenario’ fin qui tratteggiato muta allorché si volge lo sguardo alla successiva evoluzione dei ‘gesta’ pubblici predisposti in aiuto dei fanciulli poveri, nella misura in cui l’accennata congerie di opinioni, la polifonia di orientamenti relativa ai possibili obiettivi che fecero da sfondo a tali ‘gesta’ sembra trovare un’evidente battuta di arresto.

Facendo leva sul definitivo declino delle istituzioni alimentari registratosi grosso modo con Diocleziano⁶⁰, una certa parte della storiografia ritiene infatti che a partire da Costantino le ‘azioni’ intraprese nell’interesse dell’infanzia bisognosa si sarebbero collegate a una vera e propria ispirazione di matrice cristiana, tesa a salvaguardare quei *pueri et puellae* la cui sorte era stata messa in pericolo dalla situazione di *extrema paupertas* in cui essi stessi e le loro famiglie versavano. Da qui la conclusione secondo cui «nella

effettuate *in perpetuum* (Plin. *Paneg.* 25-26), l’aver efficacemente gestito, sia nel territorio italico che in quello egiziano, la penuria di grano a seguito della mancata inondazione del Nilo (Plin. *Paneg.* 30-31).

⁶⁰ In questo senso, fra gli ultimi, C. CORBO, *Potere*, cit., 251, EAD., *Traiano*, cit., 28 ss., cui si rinvia anche per la discussione dei testi e la ricognizione aggiornata della letteratura; R. D’ALESSIO, *Ombre*, cit., 72 e nt. 13; R. LAURENDI, *Institutum*, cit., 156.

tarda antichità ... si apre, anche nell’ambito della pubblica assistenza, una nuova stagione di respiro ancora più ampio e con significativi arricchimenti sul piano ideologico»⁶¹.

In questa direzione orienterebbero soprattutto due *leges* costantiniane a noi pervenute attraverso la compilazione teodosiana⁶². Emanate rispettivamente in soccorso dell’Italia nel 315⁶³ e dell’Africa nel 322, esse sembrano rispondere a una

⁶¹ Così C. CORBO, *Potere*, cit., 251, EAD., *Traiano*, cit., 31. Nella medesima prospettiva S. PULIATTI, *Recensione a C. CORBO, Paupertas*, cit., in *SDHI*, 73, 2007, 547 ss. (secondo cui in campo assistenziale si afferma «una nuova complementarità tra Stato e Chiesa», in forza della quale a quest’ultima è riconosciuta «una somma di poteri e attribuzioni civili tali da farne vero e proprio tramite del potere secolare» [551]), e R. D’ALESSIO, *Ombre*, cit., 72 ss. (ad avviso del quale con Costantino si registra un evidente «cambiamento della sensibilità sociale rispetto al prestito feneratizio, nella misura in cui essa veniva sollecitata dalla morale cristiana» [72]).

⁶² CTh. 11.27.1 (Imp. Constantinus A. ad Ablavium). *Aereis tabulis vel cerussatis aut linteis mappis scripta per omnes civitates Italiae proponatur lex, quae parentum manus a parricidio arceat votumque vertat in melius. Officiumque tuum haec cura perstringat, ut, si quis parens adferat subolem, quam pro paupertate educare non possit, nec in alimentis nec in veste impertienda tardetur, cum educatio nascentis infantiae moras ferre non possit. Ad quam rem et fiscum nostrum et rem privatam indiscreta iussimus praebere obsequia.* DAT. III ID. MAI. NAISSO CONSTANTINO A. IIII ET LICINIO IIII AA. CONSS.; CTh. 11.27.2 (Imp. Constantinus A. Menandro). *Provinciales egestate victus atque alimoniae inopia laborantes liberos suos vendere vel obpignorare cognovimus. Quisquis igitur huiusmodi repperietur, qui nulla rei familiaris substantia fultus est quique liberos suos aegre ac difficile sustentet, per fiscum nostrum, antequam fiat calamitati obnoxius, adiuvetur, ita ut proconsules praesidesque et rationales per universam Africam habeant potestatem et universis, quos adverterint in egestate miserabili constitutos, stipem necessariam largiantur atque ex horreis substantiam protinus tribuant competentem. Abhorret enim nostris moribus, ut quemquam fame confici vel ad indignum facinus prorumpere concedamus.* DAT. PRID. NON. IUL. ROM(AE) PROBIANO ET IULIANO CONSS.

⁶³ Sulla genuinità della data trādita si v., fra i tanti, M. BIANCHINI, *Provvidenze costantiniane a favore di genitori indigenti: per una lettura di CTh. 11.27.1 e 2*, in *Annali Genova*, 20, 1984-85, 26 ss., ora in *Temi e tecniche della legislazione tardo imperiale*,

medesima *ratio*: intervenire in modo tempestivo e con ogni mezzo a favore di genitori indigenti, allo scopo di impedire che costoro, per far fronte appunto ai disagi causati dalle condizioni di gravissima povertà, vendessero, dessero in pegno, oppure uccidessero i propri figli⁶⁴.

La puntuale elencazione degli strumenti idonei alla diffusione del testo legislativo⁶⁵, l’espreso richiamo alle motivazioni sottese all’opera di intervento predisposta dal sovrano⁶⁶, l’invito rivolto ai funzionari all’uopo incaricati di provvedere con estrema sollecitudine⁶⁷, l’effettiva possibilità – concessa sempre a coloro cui fosse rimessa l’attuazione delle decisioni imperiali – di attingere direttamente danaro dalle casse ‘statali’⁶⁸ e idonee quantità di grano dai magazzini imperiali⁶⁹, sono tutti estremi che porterebbero a

Torino, 2008, 469 ss. (da cui si cita), ove ampia e dettagliata trattazione dei sospetti avanzati dalla dottrina; C. CORBO, *Potere*, cit., 252, EAD., *Traiano*, cit., 33; R. LAURENDI, *Institutum*, cit., 157.

⁶⁴ Per un’esaustiva analisi delle due leggi costantiniane si rinvia, da ultimo, a C. CORBO, *Potere*, cit., 252 ss., EAD., *Traiano*, cit., 31 ss.

⁶⁵ *Aereis tabulis vel cerussatis aut linteis mappis scripta* si legge esplicitamente in CTh. 11.27.1, volendo con ciò rimarcare la necessità di dare la massima e immediata diffusione al provvedimento imperatorio.

⁶⁶ Figurante nel tratto iniziale di ambedue i documenti: *lex ... parentum manus a parricidio arceat*, si precisa in CTh. 11.27.1; *Provinciales egestate victus atque alimoniae inopia laborantes liberos suos vendere vel obpignorare cognovimus*, si afferma in CTh. 11.27.2.

⁶⁷ In questa direzione depongono sia il *tardetur* riportato nel primo testo legislativo, sia il *protinus*, esplicitato nel secondo.

⁶⁸ E precisamente dal *fiscus* e dalla *res privata*, come emerge dalla chiusa della costituzione del 315 (*et fiscum nostrum et rem privatam indiscreta iussimus praebere obsequia*), oppure soltanto dal *fiscus*, come sancisce quella del 322 (*per fiscum nostrum ... adiuvetur*).

⁶⁹ Sulla base di quanto risulta soprattutto dalla norma destinata alle *civitates Italiae*, ove si asserisce che i funzionari preposti attingano *ex horreis substantiam protinus tribuant competentem*.

ritenere le norme costantiniane contrassegnate da un’impronta che sembra trovare la sua precipua ragion d’essere non tanto in motivi di ordine politico e sociale, quanto piuttosto nella nuova temperie religiosa, in forza della quale alla tutela della vita dei fanciulli poveri si attribuisce un valore assoluto, incondizionato.

In definitiva, rimarcando la tensione etica di ispirazione cristiana di cui le *leges* del 315 e del 322 sembrerebbero pervase, siffatta storiografia ritiene che a far data da tali provvedimenti si sarebbe registrato un significativo mutamento della politica di sostegno in favore dell’infanzia disagiata; ciò in adesione a quel più ampio disegno legislativo in virtù del quale l’autorità imperiale venne gradualmente a demandare all’*ecclesia* il compito di portare soccorso a poveri, diseredati, malati, anziani, orfani e vedove, dandosi in tal modo la stura a una vera e propria ‘campagna’ a vantaggio dei soggetti più bisognosi.

Senonché, una storia così raffigurata, una storia che dunque si snoda lungo una traccia – direi – ‘spezzata’ con Costantino per il solo fatto di far leva sull’incondizionata cristianizzazione delle soluzioni legislative approntate per i bambini poveri legittima, a mio avviso, l’esigenza di una rimediazione, che, senza trascurare la linea assistenzialista intrapresa dal sovrano con la mediazione della Chiesa (e per essa dei suoi pastori), tenga in maggior conto le vicende delineatesi sullo sfondo delle attestazioni passate in rassegna.

E infatti, se volgiamo lo sguardo al contesto di riferimento nel quale la nostra normazione si inserisce, non può escludersi che i provvedimenti emanati a beneficio delle fasce più deboli rappresentino una plausibile (ed efficace) risposta volta ad arginare un fenomeno che coinvolge sia l’Italia, teatro fra la fine del III e l’inizio del IV secolo di continue battaglie per la conquista del potere, sia l’Africa, la quale, già sfiancata dalle continue ‘vessazioni’ tributarie imposte da Massimino, venne a ricevere un ulteriore e

duro ‘colpo’ a seguito dei numerosi scontri che accompagnarono lo scisma del vescovo Donato.

In altre parole, spostando l’attenzione sulla difficile situazione in cui versava la parte occidentale dell’Impero nella prima metà del IV secolo, nulla impedisce di supporre che le decisioni costantiniane tese a porre a carico del *fiscus* e della *res privata* il sostentamento della prole cui il *pater familias* non poteva provvedere trovino la loro precipua giustificazione anche nell’intento del sovrano di arrestare il graduale (ma inesorabile) spopolamento conseguente alle guerre e carestie che portarono gli strati meno abbienti dell’Italia e dell’Africa a liberarsi sovente dei nuovi nati.

Del resto, sembra aprire suggestivi spiragli in questa direzione pure la lettura di altre due testimonianze sempre riconducibili a Costantino. Si tratta di CTh. 5.10.1, emanata in Occidente nel 329 e diretta agli *Itali sui*⁷⁰, nonché di CTh. 5.9.1,

⁷⁰ *Secundum statuta priorum principum, si quis infantem a sanguine quoquo modo legitime comparaverit vel nutriendum putaverit, obtinendi eius servitii habeat potestatem: ita ut, si quis post seriem annorum ad libertatem eum repetat vel servum defendat, eiusdem modi alium praestet aut pretium, quod potest valere, exsolvat. Qui enim pretium competens instrumento confecto dederit, ita debet firmiter possidere, ut et distrabendi pro suo debito causam liberam habeat: poenae subiiciendis iis, qui contra hanc legem venire tentaverint.* DAT. XV KAL. SEPTEMB. SERDICA CONSTANTINO A. VIII ET CONSTANTINO CAES. IIII. CONSS. Alla *constitutio* si suole accostare un rescritto del 313 sollecitato da tal Flavia Aprilla, con il quale il sovrano, esprimendosi a proposito del ‘riscatto’ chiesto dal padre naturale del neonato (a sua volta acquistato dalla donna impetrante il parere), ribadisce che la vendita di un bambino appena nato è valida ed efficace, purché realizzata dai *parentes* dello stesso e corrisposto un *certum pretium*; solo in tal caso infatti la compratrice acquisterà il *ius dominii* sull’*infans a sanguine*. Vat. Fragm. 34 ([Const. et Licin.] AA. et CC. Flaviae Aprillae). *Cum profitearis te certa quantitate mancipium ex sanguine comparasse, cuius pretium te exsoluisse dicis et instrumentis esse firmatum, hoc a nobis iam olim praescriptum est, quod, si voluerit liberum suum recipere, tunc in eius locum mancipium domino dare aut pretium quo valuisset numeraret. Etiamnunc, si a suis parentibus certo pretio comparasti,*

promulgata in Oriente nel 331 e rivolta al prefetto del pretorio Ablabio⁷¹, le quali registrano una significativa inversione di tendenza rispetto alle misure adottate con i provvedimenti del 315 e del 322: l'imperatore invero, con la prima, ammette la validità delle vendite degli *infantes a sanguine*, purché il relativo contratto sia stato redatto per iscritto, il prezzo ivi determinato sia stato pagato, il *venditor* abbia un effettivo ‘potere’ sul neonato⁷²; con la seconda, favorisce la salvaguardia e il mantenimento degli esposti, rimettendo a chi li abbia raccolti e allevati la decisione di trattenerli come schiavi ovvero come liberi e nel contempo comminando il divieto di riscatto in danno di colui il quale invece li aveva abbandonati volontariamente.

ius domini possidere te existimamus. Nullum autem ex gentilibus liberum adprobari licet. SUBSCRIPTA XII KAL. AUG. CONSTANTINO AUG. III CONS. Su entrambi i testi si v., da ultimo, C. LORENZI, ‘*De iure necandi et vendendi et exponendi liberos*’ nel diritto romano tardoimperiale, Napoli, 2018, 146 ss., e bibliografia ivi citata.

⁷¹ *Quicumque puerum vel puellam, proiectam de domo patris vel domini voluntate scientiaque, collegerit ac suis alimentis ad robur provexerit, eundem retineat sub eodem statu, quem apud se collectum voluerit agitare, hoc est sive filium sive servum eum esse maluerit: omni repetitionis inquietudine penitus submovenda eorum, qui servos aut liberos scientes propria voluntate domo recens natos abiecerint.* DAT. XV KAL. MAI. CONSTANTINOPOLI BASSO ET ABLAVIO CONSS. Per un dettagliato esame della *constitutio* e della letteratura di riferimento cfr., di recente, C. LORENZI, ‘*De iure*’, cit., 215 ss.

⁷² E purché avvenuta – se si aderisce a quella corrente incline ad affermare la coincidenza tra C.Th. 5.10.1 e la *constitutio* pervenutaci in C. 4.43.2 (Imp. Constantinus A. provincialibus suis, a. 329), sebbene quest’ultima si presenti in una versione tagliata e manipolata dai giustiniani – *propter nimiam paupertatem egestatemque*. Ampia ricognizione della storiografia espressasi in ordine alla possibile ‘sovrapponibilità’ dei due provvedimenti in C. LORENZI, ‘*De iure*’, cit., 157 ss. e nt. 43, dal canto suo propenso a mantenere distinte le costituzioni: nonostante una certa similitudine testuale, numerose sarebbero infatti le diversità tra loro sussistenti, relative all’impostazione, ad alcuni specifici tratti, ai destinatari riportati nell’*inscriptio*.

Espressioni dunque di una logica in qualche misura ‘correttiva’ dei precetti trasmessi in CTh. 11.27.1-2, le determinazioni adottate in CTh. 5.10.1 e in CTh. 5.9.1 sembrano trovare una loro possibile e convincente spiegazione soprattutto sulla scorta del desolante panorama di miserie che caratterizza la *pars Occidentis* in questo torno di tempo.

Solo ipotizzando che nelle scelte adottate dall’imperatore abbia giocato un ruolo di primaria importanza la preoccupazione di incrementare le nascite o per lo meno di arrestarne il regresso è possibile spiegare il ‘cambiamento di rotta’ che portò il sovrano, da un lato, a riconoscere piena validità alla vendita dei figli ad opera dei padri; dall’altro, a privilegiare la posizione dell’educatore rispetto a quella del padre naturale, tanto da consentire al primo di scegliere lo *status* da attribuire al fanciullo. Preso atto dell’insuccesso delle misure evergetiche attuate nel 315 e nel 322, Costantino dovette verosimilmente ritenere che ai fini di un’efficace politica mirata a contrastare il calo della natalità l’alienazione della prole, oppure l’eventuale riduzione in schiavitù dell’*expositus* rappresentassero comunque il ‘male minore’, in quanto dirette in ogni caso a garantire la salvezza dall’indigenza ed eventualmente dalla morte per inedia di coloro che abitavano quelle regioni particolarmente colpite da conflitti e per ciò solo destinate a un inesorabile spopolamento.

Tornando a CTh. 11.27.1-2, tutto lascia in definitiva ritenere che a monte delle nostre provvidenze sia ipotizzabile – al pari degli *Alimenta Italiae* traianei – più di una motivazione, ognuna delle quali, intrecciandosi intimamente all’altra come tessere di un unico complesso mosaico, concorse ancora una volta alla determinazione dei rimedi contemplati nelle *leges* medesime. Non solo dunque le ragioni dell’etica cristiana a fondamento dell’evergesia costantiniana, ma anche l’intento di porre un freno, in un’epoca di dilagante povertà, all’indiscriminato ricorso alla vendita,

esposizione, dazione in pegno, ovvero addirittura soppressione della prole ad opera dei *patres familiarum* e nel contempo la necessità di promuovere un incremento demografico allo scopo di evitare che l’Impero potesse – per così dire – ‘andare in affanno’ per mancanza di «braccia, ... forza-lavoro, ... soldati, ... ‘quadri dirigenti’»⁷³. E ciò senza tuttavia escludere l’idea che pure stavolta si sia verificato, all’interno di un siffatto reticolo di fattori, una sorta di allineamento secondo un ‘ordine d’importanza’, in forza del quale un ruolo di indirizzo significativo era attribuito di nuovo alle spinte di natura etico-sociale, ancorché ora ammantate di una ‘luce’ che viene a trovare conferma (e forse – direi – ulteriore giustificazione) anche nei precetti caratterizzanti l’emergente *religio*. Intrapresa questa strada, appare quindi possibile riconsiderare il percorso evolutivo delle forme di assistenza pubblica da Traiano a Costantino lungo una traccia, che, pur facendo salva la definitiva estinzione degli *alimenta* traianei all’epoca di quest’ultimo imperatore, punti nondimeno su verosimili elementi di contatto tra le iniziative promosse nel II secolo e quelle riconducibili al IV.

⁷³ Così M. BIANCHINI, *Providenze*, cit., 478, 482 ss., la quale nondimeno ritiene di assegnare agli accennati profili umanitari, caritativi e religiosi una posizione – direi – residuale, ravvisando piuttosto nel calo demografico e nello spopolamento la vera causa che condusse il sovrano ad assumere le decisioni in esame. Più di recente, anche R. LAURENDI, *Institutum*, cit., 159 ss., individua nell’intento di arginare il «depauperamento delle ‘risorse umane’» il principale fattore che condizionò la politica assistenziale costantiniana. D’altronde, non può qui omettersi una considerazione di ordine generale: fino a quando l’attività di sostegno ai più bisognosi rimase una prerogativa diretta dell’apparato amministrativo imperiale, le scelte a essa consequenziali non possono essere il portato soltanto di determinazioni religiose, ma devono per ciò solo tenere in debito conto anche le istanze politiche, sociali ed economiche.

In altre parole, se è vero che il «tempo, nella percezione che è concesso di averne alla nostra specie, è innanzitutto continuità»⁷⁴, è allora probabile che i rilievi fin qui evidenziati siano idonei a indirizzare verso una storia dei provvedimenti assistenziali in favore dell’infanzia disagiata che non si presume ‘spezzata’ con Costantino, ma che viene probabilmente a riannodare i fili che concorsero a formarla proprio sul terreno dell’approdo finale. Al di là delle vicende che fanno da cornice alle singole disposizioni e soprattutto delle differenti modalità attuative approntate da Traiano rispetto a Costantino (forme di credito fondiario il primo; attribuzione diretta dalle casse imperiali il secondo), è sul piano *stricto sensu* ‘effettuale’ che infatti il programma di cui alle nostre epigrafi e le *leges* del 315 e del 322 sembrano recuperare un punto di incontro, rappresentato proprio nella protezione e nella cura dei minori. Funzionali dal canto loro a impedire che costoro, in presenza di determinate circostanze di forte disagio economico, potessero soccombere nel migliore dei casi a una sorta di allontanamento ‘forzato’ dal nucleo familiare, nel peggiore addirittura alla morte.

Una parabola evolutiva, dunque, quella che annoda le iniziative realizzate nel II secolo a quelle poste in essere nel IV e che si dipana all’insegna di una espressa volontà incline, sulla base essenzialmente di motivazioni etico-sociali, a porre in campo azioni rivolte – si direbbe oggi – alla prevenzione, in quanto finalizzate a evitare che l’esercizio delle facoltà connesse all’ampio

⁷⁴ Così A. SCHIAVONE, *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno*, Roma-Bari, 1996, 28, il quale, nell’illuminante disamina volta a illustrare la transizione dal mondo antico all’Europa altomedioevale, precisa che il «movimento della storia si regge sempre su campi lunghi, e non cancella mai nulla completamente, se non attraverso percorsi lentissimi».

diritto riconosciuto al ‘capo famiglia’ potesse degenerare in veri e propri abusi perpetrati in danno dei propri discendenti⁷⁵.

Una parabola che – beninteso con la dovuta prudenza – può in un certo modo richiamare alla mente addirittura un segmento del compendio normativo redatto nel V secolo a.C., nella misura in cui sembra quasi di potersi cogliere nella legislazione imperiale, sempre e soltanto dall’angolo visuale degli effetti e forse delle cause, una qualche eco dell’antica prescrizione figurante in Tab. 4.2b ‘*si pater filium ter venum du[uit] filius a patre liber esto*’⁷⁶. Vale a dire

⁷⁵ Del resto, anche la ricezione delle due *leges* costantiniane soltanto nel *Codex Theodosianus* è circostanza che non può lasciare indifferente l’interprete. Se è vero che – come acutamente messo a fuoco da M. BIANCHINI, *Provvidenze*, cit., 486 ss. – la spiegazione di ciò debba essere ravvisata nel fatto che alla vigilia della grande codificazione normativa, almeno nella *pars Occidentis*, la creazione, regolamentazione e talvolta sovvenzione delle istituzioni caritative era ancora appannaggio diretto dell’amministrazione centrale, è allora altrettanto probabile che in quel tempo alle determinazioni di volta in volta assunte nell’ambito assistenziale concorressero principalmente spinte ‘laiche’ provenienti da settori differenti. Rilievo, questo, che potrebbe trovare ulteriore conferma nell’estremo secondo cui il *corpus Theodosiani*, pur essendo concepito e realizzato in un contesto politico influenzato dalla fede cattolica, non può tuttavia ritenersi come un’opera di esclusiva marca cristiana. Sull’argomento, con puntuali richiami alla letteratura, E. GERMINO, *Il ‘Codex Theodosianus’: un codice cristiano?*, in *Società e diritto nella Tarda Antichità*, a cura di L. De Giovanni, Napoli, 2012, 11 ss., e, da ultimo, E. DOVERE, ‘*Saepe nostra clementia*’: *dettato normativo in filigrana scritturistica*, contributo che – destinato al prossimo volume di *KOINΩNIA* in onore di Lucio De Giovanni – ho avuto modo di leggere ‘in anteprima’ grazie alla cortese disponibilità dell’autore; qui, in particolare, si afferma che il Teodosiano è il risultato «di un’attività imperatoria (cancelleresca) squisitamente tecnica e quindi strettamente secolare volta a garantire certezza e chiarezza delle leggi».

⁷⁶ Secondo la ricostruzione di S. RICCOBONO (ed.), *Fontes iuris romani antejustiniani*², I, Florentiae, 1941, 35. Nello stesso senso, sebbene con qualche variazione soltanto formale, anche quelle di P.F. GIRARD, F. SENN, *Les lois des Romains*⁷, a cura di V. Giuffrè, Napoli, 1977, M.H. CRAWFORD (ed.), *Roman*

di quella disposizione attraverso la quale, condividendosi la lettura della storiografia dominante⁷⁷, si intese sanzionare, o quanto meno

Statutes, II, London, 1996, 631, T.A.J. MCGINN, *La ‘familia’ e i poteri del pater*, in *XII Tabulae. Testo e commento*, I, a cura di M.F. CURSI, Napoli, 2018, 211 ss., ove altri riferimenti bibliografici, M. HUMBERT, *La loi des XII Tables. Édition et commentaire*, Roma, 2018, 155 ss.

⁷⁷ Diversamente da H. LÉVY-BRUHL, *Si ‘pater filium ter venum duit’, ‘filius a patre liber esto’*, in *Nouvelles Études sur le très ancien droit romain*, Paris, 1947, 80 ss., ID., *La vente de la fille de famille à Rome*, in *Festschrift H. Lewald*, Basel, 1953, 93 ss. (a parere del quale la disposizione decemvirale avrebbe inteso rafforzare la potestà paterna, essendo preordinata ad arginare i casi degli abbandoni nossali) e da M. KASER, *Zur altrömischen Hausgewalt*, in *ZSS*, 67, 1950, 474 ss., ID., *Das römische Privatrecht*, I², München, 1971, 70 s. (secondo cui la previsione legislativa data nel V secolo sarebbe stata tesa a creare un procedimento formale volto a permettere, soprattutto in funzione della *noxae deditio*, l’estinzione, fino a quel momento inammissibile, della *patria potestas*), la gran parte degli studiosi è persuasa, sulla base di considerazioni avvalorate sul piano testuale, logico e storico, dell’originaria portata sanzionatoria di Tab. 4.2b. Un dettagliato e aggiornato quadro d’insieme su siffatti orientamenti in F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *L’abuso del diritto nell’esperienza del diritto privato romano*, Torino, 2013, 53 ss., R. D’ALESSIO, *Studi sulla ‘capitis deminutio’ minima. Dodici tavole giurisprudenza edito*, Napoli, 2014, 29 ss., T.A.J. MCGINN, *La ‘familia’*, cit., 211 ss., M.F. CURSI, *L’autonomia dei privati nelle XII tavole e nell’‘interpretatio’*, in *XII Tabulae*, cit., 808 ss., e M. HUMBERT, *La loi*, cit., 158 s. Questi autori, a loro volta, pur confutando le più risalenti costruzioni e pur riconoscendo una certa verosimiglianza alla lettura della storiografia maggioritaria, sostengono che con tale prescrizione i decemviri avrebbero puntato a rafforzare la *patria potestas*, stabilendone, quantunque «per un numero limitato di volte, la conservazione anche dopo la riduzione del figlio *in mancipium*» (R. D’ALESSIO, *Studi*, cit., 59), ovvero avrebbero mirato a ostacolare «un esercizio irresponsabile» del potere paterno di vendere i propri *fili* (F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *L’abuso*, cit., 59), limite che, dal canto suo, avrebbe consentito ai *prudentes* di giungere al «riconoscimento dello *status* del figlio quale soggetto *sui iuris* con l’emancipazione e [all]a possibilità per un *pater familias* di adottare un figlio liberato dal potere del padre naturale» (M.F. CURSI, *L’autonomia*, cit., 812; nello stesso senso anche T.A.J. MCGINN, *La ‘familia’*, cit., 216, e, per certi versi, M.

limitare, la discrezionalità dei *patres*, privandoli della *potestas* sui propri *filii* nel caso in cui avessero ecceduto nella possibilità – assai diffusa, peraltro, nella Roma pre e decemvirale⁷⁸ – di *venum duere* questi ultimi, mancipandoli appunto per più di tre volte⁷⁹. E infatti, se si crede che la norma contenuta nel ‘codice’ abbia trovato fertile *humus* nel contesto di estrema povertà conseguente alla grave crisi

HUMBERT, *La loi*, cit., 159). Per un’accurata e recente analisi della messe di opinioni espresse dalla romanistica (a partire dal Settecento e fino ai giorni nostri) in relazione a questa e ad altre questioni riguardanti la vicenda decemvirale, con particolare attenzione a «quei nodi della storia dove la sperimentazione della nuova forma di governo s’intreccia con la produzione della legge fondamentale», si v. D. MONTEVERDI, *La questione decemvirale. Itinerari e risultati di una complessa vicenda storiografica*, Padova, 2019.

⁷⁸ Sulla scia di antiche visuali, buona parte della storiografia (in questo senso, fra i tanti, C. RUSSO RUGGERI, *La ‘datio in adoptionem’*. I. *Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperiale*, Milano, 1990, 30 nt. 37, e F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *L’abuso*, cit., 57 ss.) ritiene che prima delle XII Tavole si facesse largo uso della *mancipatio* dei figli al fine di realizzare la cessione delle forze lavorative tra i gruppi familiari.

⁷⁹ In ordine al significato di *venum duere* si v., di recente, con scrupolosa discussione di fonti e letteratura, S.A. CRISTALDI, «*Si pater ter filium venum duit ...*». *L’alienazione del figlio nella previsione decemvirale*, in *Scritti per A. Corbino*, II, a cura di I. Piro, Tricase, 2016, 247 ss. Diversamente dagli autori propensi a identificare il nostro sintagma con *mancipare* ovvero con *vendere* (su cui un’esaustiva rassegna a pp. 247 ss.), a giudizio dello studioso siciliano «*il venum duere* che la norma decemvirale intendeva prendere in considerazione consisteva ... nello scambio di una particolare condizione di soggezione del *filius*, che poteva costituirsi solo mediante *mancipatio* (*l’in mancipio esse*) con un corrispettivo vantaggio di natura economica: le cause per cui questo scambio poteva avvenire erano diverse, ma tutte avrebbero realizzato un reciproco vantaggio economico» (292 s.). Del resto, conclude il romanista, la «condizione ... costituita sul *filius* ... era destinata, nel concreto, a non durare a lungo e proprio questa circostanza ne favoriva la reiterazione. Da qui l’intervento del legislatore che ne limitava il numero» (301).

economica determinatasi all’inizio del V secolo⁸⁰, non escluderei che anche la perdita della potestà abbia potuto verosimilmente dispiegare la sua forza dissuasiva nel solco facente leva sulla salvaguardia della prole rispetto a comportamenti abusivi del ‘capo famiglia’: e ciò nonostante le strategie cui si affidò il legislatore decemvirale, improntate evidentemente alla repressione piuttosto che alla prevenzione.

E mi fermo qui, rendendomi conto che il considerevole ‘salto’ storico, il diverso quadro di riferimento e la plausibile assenza di tracce di una tendenza siffatta nelle fonti comprese tra la fine del V secolo a.C. e l’inizio del II d.C. non permettono di spingersi oltre una mera (e cauta) suggestione⁸¹.

⁸⁰ In forza della quale molti dei *patres plebei*, versando in condizioni di profonda *paupertas* e potendo confidare solo sui membri della *familia*, erano di sovente costretti a trasferire dietro corrispettivo i propri *filii* allo scopo di garantire il necessario sostentamento a sé stessi e al resto della ‘compagine’ sottoposta alla loro *potestas*. Tuttora illuminanti, a tale proposito, le osservazioni di G. DE SANCTIS, *Storia dei romani*. II. *La conquista del primato in Italia*, Firenze, 1969, 60 ss., nonché la diagnosi socio-economica del cinquantennio antecedente al decemvirato delineata da F. SERRAO, *Diritto privato economia e società nella storia di Roma*. I. *Dalla società gentilizia alle origini dell’economia schiavistica*, Napoli, 1984, 220 ss., ID., *Individuo, famiglia e società nell’epoca decemvirale*, in *Società e diritto nell’epoca decemvirale*, Atti del Convegno Internazionale di diritto romano, Copanello, 3-7 giugno 1984, Napoli, 1988, 89 ss., ora in *Ius Lex Edicta. Altri studi di diritto romano*, con una nota di lettura di R. Fiori, in *Antiqua*, I, Napoli, 2015, 171 ss.

⁸¹ Suggestione, d’altronde, confortata anche da alcune testimonianze, le quali, pur essendo talvolta riconducibili ad ambiti differenti da quelli strettamente giuridici, appaiono dimostrare che – come messo in luce da O. Diliberto (cfr., tra gli svariati contributi dedicati dall’autore alla tematica, soprattutto ID., *La legge delle XII Tavole nel Basso Impero*, in *KOINΩNIA*, 38, 2014, 235 ss., ove ampi richiami alla letteratura) – tra il IV e il V secolo d.C. «il testo decemvirale non era solo conosciuto ..., ma anche oggetto di insegnamento: era, dunque, ... ritenuto *utile* per la formazione complessiva di un (si può presumere) esponente della classe dirigente dell’epoca» (239).

ABSTRACT

L'indagine, all'interno di un complesso dibattito storiografico, offre una rilettura del percorso evolutivo delle forme di assistenza pubblica pensate da Traiano a Costantino in favore dell'infanzia disagiata. Rilettura dalla quale sembra emergere che, al di là delle vicende che fanno da cornice alle singole disposizioni normative e soprattutto delle differenti modalità utilizzate dai due imperatori (forme di credito fondiario il primo; attribuzione diretta dalle casse erariali il secondo), le iniziative poste in essere nel II secolo e quelle del IV appaiono recuperare un punto di incontro nella espressa volontà imperiale diretta a favorire soluzioni 'preventive' piuttosto che 'repressive'.

The investigation, within a complex historiographical debate, offers a reinterpretation of the development of the forms of public assistance designed by Trajan to Constantine in favor of poor children. A reinterpretation from which it seems to emerge that, beyond the events that frame the individual regulatory provisions and especially the different methods used by the two emperors (forms of land credit, the first; direct attribution from the tax authorities, the second), the initiatives put in place in the second century and those of the fourth seem to recover a meeting point in the express imperial will to promote solutions 'preventive' rather than 'repressive'.

GIOVANNI PAPA

Ricercatore di Diritto Romano

Università degli Studi di Napoli Parthenope

E-mail: giovanni.papa@uniparthenope.it

